

LXI.

TORNATA DEL 1° MARZO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. =* *Votazione a squittinio segreto per la nomina di un componente la Giunta del regolamento, in surrogazione del deputato Biancheri dimissionario. = Sono deposte le relazioni delle elezioni di Scansano e di Cicciano. = Seguito della discussione dello schema di legge sulle incompatibilità parlamentari — Proposta del deputato Puccioni di un nuovo paragrafo all'articolo 1 — Osservazioni del ministro per l'interno — Dopo spiegazioni del presidente il deputato Puccioni lo ritira, e si approvano gli articoli 1 e 2 — Emendamento del deputato Chimirri all'articolo 3, oppugnato dal relatore Mussi Giuseppe e dal ministro per l'interno che ne propone un altro — Opposizioni del relatore Mussi Giuseppe — Emendamento del deputato Corte — Aggiunte dei deputati Varè, Di Sambuy e Chimirri — Opposizioni del ministro e del relatore Mussi Giuseppe — Osservazioni del deputato Lazzaro e del presidente del Consiglio — Reiezione delle proposte dei deputati Chimirri e Corte — Avvertenze del deputato Sorrentino sopra un suo emendamento, che è oppugnato dal ministro dell'interno — Osservazioni del deputato Colonna — Spiegazioni del presidente — Il presidente del Consiglio propone la questione pregiudiziale all'emendamento del deputato Sorrentino — Approvazione della questione pregiudiziale e dell'articolo 3 — Il relatore Mussi Giuseppe insiste perchè si voti sopra una proposta della Commissione — Spiegazioni del presidente — Chiarimenti del ministro per l'interno — Osservazioni del deputato Toscanelli — La Camera decide che non si debba passare alla votazione sulla proposta della Commissione — La maggioranza della Commissione dichiara di ritirarsi — Dichiarazioni del deputato Varè, della Giunta — Approvazione dell'articolo 4 — Il deputato Cairoli propone di rinviare la discussione — Osservazioni del presidente del Consiglio — Dichiarazioni del deputato Maurigi e del deputato Toscanelli, della Giunta — È respinto un articolo aggiuntivo del deputato Di Sambuy. = Il deputato Morpurgo presenta la relazione sul disegno di legge per una inchiesta agraria. = Il ministro di agricoltura e commercio presenta uno schema di legge per la convalidazione del decreto 8 settembre 1876, riguardante il divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, o di altra parte della vite.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole Omodei, di un mese per ragione di salute; l'onorevole Alli-Maccarani, di otto giorni, per disimpegnare un incarico amministrativo.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

(Sono accordati.)

VOTAZIONE A SQUITINIO SEGRETO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER LO STUDIO DI UN NUOVO REGOLAMENTO DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione incaricata dello studio del nuovo regolamento della Camera, in surrogazione dell'onorevole Biancheri.

Si procede all'appello nominale.

(Il segretario Pissavini fa la chiamata.)

L'urna è chiusa.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

Gli scrutatori stati estratti in una delle ultime sedute per fare lo spoglio delle schede delle prime votazioni sono pregati di fare anche questo spoglio.

La Giunta per la verifica delle elezioni ha depositato nella Segreteria della Camera le relazioni sulle elezioni contestate dei collegi di Scansano e di Cicciano.

Coloro che ne vogliono prendere cognizione hanno il diritto di farlo.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
SULLE INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari.

Ieri fu votato, paragrafo per paragrafo, l'articolo 1. Questo articolo però non fu votato nel suo complesso: quello che sarà fatto nella seduta di oggi.

L'onorevole Puccioni, intanto, propone un nuovo paragrafo, il quale suona così:

« Le disposizioni del paragrafo precedente non sono applicabili che ai ministri del culto, i quali abbiano giurisdizione ecclesiastica, o cura di anime, ovvero siano membri di capitoli o collegiate. »

Faccio riflettere alla Camera che il paragrafo aggiuntivo dell'onorevole Pierantoni abrogò l'articolo 98 della legge elettorale, articolo il quale era così concepito:

« Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci; i membri dei capitoli o delle collegiate. »

Ora il paragrafo aggiuntivo dell'onorevole Puccioni, non farebbe senonchè ristabilire l'articolo 98.

Fo questa osservazione, perchè la Camera abbia presente lo stato della questione e veda quello che si debba fare.

Per me credo che non si possa tornare sulla votazione di ieri.

NICOTERA, ministro per l'interno. Fino a quando l'egregio nostro presidente ritiene che non si possa ritornare sulla votazione di ieri, il Governo è perfettamente d'accordo con lui; ma permetterà l'egregio presidente che il Governo non divida o non interpreti, nello stesso modo come egli fa, la proposta dell'onorevole Pierantoni; e così credo di indovinare il pensiero della maggioranza della Camera.

La maggioranza della Camera non ha potuto certamente volere, votando la proposta dell'onorevole Pierantoni, l'abrogazione dell'articolo 98. Ad

ogni modo il Governo tiene a fare questa dichiarazione, cioè che non ritiene nè punto nè poco la proposta dell'onorevole Pierantoni nel senso di una abrogazione dell'articolo 98.

PIERANTONI. Non entrerò nella discussione...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Pierantoni; anzitutto devo domandare all'onorevole Puccioni se mantiene il suo paragrafo aggiuntivo.

PUCCIONI. Io sento il bisogno di fare una dichiarazione.

Io ho presentato quell'articolo aggiuntivo, perchè mi pareva che quello fosse un mezzo per correggere una deliberazione, che forse tutti credono essere stata vinta in un momento in cui la stanchezza soverchiava la attenzione... (*Oh! oh! — Sì! sì!*)

In ogni modo, di fronte al dubbio manifestato dall'onorevole presidente della Camera, di fronte all'esplicita dichiarazione fatta dall'onorevole ministro dell'interno, siccome non amo far sorgere una questione d'indole prettamente costituzionale, sebbene io ritenga che, non essendo votato l'articolo 1, la Camera abbia sempre mezzo di tornare sulla deliberazione già presa, pur tuttavia non volendo, come ho detto, fare sollevare una questione d'indole costituzionale, per atto di deferenza al presidente della Camera ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque metto ai voti...

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non c'è materia da discutere.

PIERANTONI. Voglio dire che non riconosco al potere esecutivo il diritto d'interpretare le deliberazioni che sono già state votate dalla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 della legge nel suo complesso, e ne do nuovamente lettura:

« Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della Lista Civile, del gran magistero dell'Ordine mauriziano e delle scuole superiori sovvenute dal bilancio dello Stato ad eccezione:

« a) Dei ministri segretari di Stato, dei segretari generali dei Ministeri, del ministro della Casa reale e del primo segretario del gran magistero dell'Ordine mauriziano;

« b) Del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;

« c) Del primo presidente, dei presidenti e dei consiglieri della Corte di cassazione e di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale o in quella nella quale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima delle elezioni;

« d) Degli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, i quali non possono venire eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima delle elezioni;

« e) Dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

« f) Dei professori ordinari delle regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici; fermo il disposto della legge 3 luglio 1875, n° 2610.

« Non sono parimente eleggibili i ministri del culto. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Durante la votazione non si parla.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato.)

Ora passiamo all'articolo 2.

Domando anzitutto all'onorevole ministro dell'interno se accetta l'articolo 2 della Commissione.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'accetto.

PRESIDENTE. « Art. 2 Sono considerati come impiegati dello Stato e funzionari regi coloro che sono investiti di reggenze ed incarichi temporanei d'uffici contemplati nel bilancio dello Stato. »

Nessuno essendo iscritto su questo articolo 2 lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, avvocati e procuratori legali, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato. »

L'onorevole Chimirri vorrebbe quest'articolo 3 emendato o meglio surrogato da tre nuovi articoli di cui si darà lettura:

« Art. 2. I membri del Parlamento che fossero firmatari di una concessione o concessionari, o direttori, o partecipanti all'amministrazione, o costruttori, o per qualsiasi titolo retribuiti da una società ed impiego la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o da darsi per legge o per decreto dal Governo, quand'anche si tratti di società o imprese non sovvenute in specie eventualmente dallo Stato, non potranno far parte delle Commissioni, nè partecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società ed imprese od un affare qual-

siasi in cui esse sieno in uno dei detti modi interessati.

« Art. 3. Nei casi contemplati nell'articolo precedente ed ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsiasi modo ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo, i membri della Camera elettiva che si trovano in uno dei detti casi, saranno soggetti a rielezione e ciò quando anche rinunciassero agli stipendi od emolumenti che avessero da dette società od imprese.

« Art. 4. Le disposizioni dei precedenti articoli saranno egualmente applicate ai deputati i quali fossero personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di opere e somministrazioni. »

La Commissione accetta questi tre articoli dell'onorevole Chimirri?

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Non li accetta.

PRESIDENTE. Domando se sono appoggiati.

Chi li appoggia, sorga.

(Sono appoggiati.)

L'onorevole Chimirri ha facoltà di svolgerli.

CHIMIRRI. Io non ho bisogno di svolgere a lungo i miei emendamenti, perchè il loro contenuto risponde al progetto votato dalla Camera nelle Sessioni del 1867 e 1869, ed è avvalorato dell'opinione di tutti quegli egregi ed autorevoli deputati, che allora strenuamente lo difesero.

Questi precedenti, ed il desiderio della Camera di por fine a questa discussione, mi disobbligano di aggiungere altro. Mi piace però di notare, che un solo è il concetto a cui s'informano i miei emendamenti, concetto che esclude molti equivoci ed evita certe contraddizioni.

Avendo l'onorevole ministro dell'interno abbandonato la seconda parte dell'articolo 97 *bis* del suo progetto, che dichiarava ineleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni, ed accettato l'articolo 3 del progetto della Commissione, che schiude loro incondizionatamente le porte del Parlamento, mi parve opportuno proporre un temperamento, che impedisca almeno ai deputati impresari o fornitori di votare nelle discussioni nelle quali i loro interessi si trovassero in conflitto con quelli dello Stato. E v'insisto perchè il progetto della Commissione presenta questa anomalia: mentre ritiene eleggibili costoro, e li ammette a far parte della Giunta e di votare nella Camera anche quando si discuta d'interessi attinenti alle loro imprese, e ai loro contratti, dà poi l'ostracismo a quelli, che essendo semplicemente direttori, amministratori, rappresentanti, avvocati

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

e procuratori legali di società o d'impresе sovvenute in qualsiasi modo, o anche eventualmente dallo Stato, non hanno con questo alcun interesse diretto ed immediato.

Di guisa che, votando il progetto della Commissione, da una parte si ammettono all'eleggibilità ed al voto i rappresentanti d'interessi diretti particolari certamente contrari ed in lotta con gli interessi generali, e si allontanano dall'altra gli amministratori e consulenti di una società solo perchè questa, e non essi, possa eventualmente venire sussidiata dallo Stato!

Per evitare queste, che a me paiono anomalie ed evidenti contraddizioni, mi sono indotto a presentare e mantenere i tre articoli, dei quali si è data lettura, che vorrei vedere sostituiti all'articolo 3 del progetto della Commissione, comunque non spero di vederli propiziati dal suffragio della maggioranza.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. L'onorevole Chimirri ricorda come in una precedente discussione di questo Parlamento sieno state accettate proposte, se non identiche, almeno molto somiglianti a quelle che egli oggi propone.

Io rispetto naturalmente le deliberazioni di quell'Assemblea, ma debbo osservargli che poco dopo, davanti allo stesso Parlamento italiano, venivano discusse le disposizioni del progetto Macchi, le quali suonano nel senso dell'assoluta ineligibilità.

Ad avviso della Commissione non basta togliere ad un deputato la facoltà di appartenere a Commissioni e di votare, conviene interdirlgli assolutamente l'accesso all'Assemblea, imperocchè un deputato, come siete tutti voi, influente, può, colla efficace parola e coll'autorità personale, esercitare una influenza molto più importante dello stesso voto.

Osserva l'onorevole Chimirri che non furono esclusi gli appaltatori e concessionari. L'onorevole Chimirri avrà rilevato che vi è un emendamento dell'onorevole Varè, al quale io personalmente ho acceduto, per il quale l'esclusione è accettata. Quindi io, mentre personalmente sono favorevole e voterò l'esclusione, come relatore della Commissione devo combattere l'esclusione, e dirò quindi sommariamente le ragioni che militano a difesa di questa proposta che io, per parte mia, non accetto.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto che gli appaltatori e fornitori di opere o di materiali, fanno con lo Stato dei contratti regolati da capitolati, e che quindi questi capitolati determinano rigorosamente gli obblighi da una parte e dall'altra. Essa fu di opinione che un prevalente interesse ci proibisce di escludere dagli appalti al-

cuni imprenditori, fornitori, che in alcun ramo dell'industria nazionale tengono il primato.

La loro esclusione dalla Camera, ad avviso di questi nostri colleghi, equivarrebbe ad una protezione in senso inverso dell'industria nazionale.

Pur troppo oggi i trattati di commercio sono fatti in modo da nuocere più che da giovare all'industria nostra. Sarebbe perciò rovinoso frenare la concorrenza anche nell'interno.

Aggiunsero questi membri della maggioranza che gli appaltatori, quando fossero meno che onesti, potrebbero facilmente far intestare i contratti da prestanomi, ed in questo caso sedere nella Camera, con poco onore della Rappresentanza nazionale, e con danno e aggravamento dell'erario.

Queste sono considerazioni che io espongo per debito di ufficio; pur ammettendone l'importanza, quantunque, a mio avviso, io creda che nell'interpretazione degli impegni incontrati mediante i capitolati, possa farsi luogo a delle facilitazioni, a delle indulgenze, che militerebbero appunto per la esclusione.

Dunque io conchiudo, dichiarando a nome della Commissione, che noi respingiamo tutti, compresa la minoranza, gli emendamenti dell'onorevole Chimirri. La minoranza però si riserverà di esaminare l'emendamento proposto dall'onorevole Varè, per il quale una parte delle proposte dell'onorevole Chimirri verrebbe accettata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non ho che a rinnovare la dichiarazione fatta ieri, che cioè il Governo non accetta niuno degli emendamenti. Però debbo ricordare alla Camera l'opinione del Governo sugli avvocati e procuratori legali.

Al Governo non sembra giusto che vadano considerati nello stesso modo tanto gli avvocati e procuratori legali che hanno uno stipendio fisso dalle società, quanto gli avvocati ed i procuratori legali che sono solamente retribuiti, o per una difesa speciale, o per un consiglio che danno.

Realmente ci è una grandissima differenza. Voi non potete considerare colui che dà un consiglio semplicemente, o colui che difende una società in una causa speciale, come colui che ordinariamente è avvocato della società stessa, che, per così dire, divide gli interessi della medesima.

Quindi il Governo prega la Commissione prima, e poi la Camera, di volere consentire un emendamento a questo articolo. L'articolo rimarrebbe in questo modo:

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, ed in generale tutti quelli che

sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualme , dallo Stato.

« Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali delle società ed imprese predette che abbiano stipendio od onorario fisso. »

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Domando la parola.

Una voce. È lo stesso.

MINISTRO PER L'INTERNO. No, che non è lo stesso.

PRESIDENTE. Prima di venire all'articolo 3, sbazziamoci degli articoli sostitutivi dell'onorevole Chimirri.

Vediamo se la Camera intende approvarli.

CORTE. Ci è un altro emendamento mio.

PRESIDENTE. Viene dopo.

VARÈ. (*Della Giunta*) Io ho domandata la parola.

PRESIDENTE. Su che?

VARÈ. (*Della Giunta*) Sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Varè, noi trattiamo ora unicamente delle proposte dell'onorevole Chimirri. Ritorneremo poi all'articolo 3.

VARÈ. (*Della Giunta*) Permetta. Gli articoli proposti dall'onorevole Chimirri tendono a sostituire un altro ordine d'idee a quello che è proposto nell'articolo 3 della Commissione. L'emendamento che io ho l'onore di proporre mira a completare l'ordine d'idee che la Commissione propone. Prima di venire ad una votazione per scegliere fra le varie idee, bisogna sentirle svolgere tutte.

PRESIDENTE. Ma la sua proposta è aggiuntiva.

Ad ogni modo, ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi, poi parlerà l'onorevole Varè.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. A nome di tutta la Commissione io sono dolente di dover dichiarare che non possiamo neppure accettare la proposta degli onorevoli ministri, e ne dirò brevissimamente le ragioni.

Noi comprenderemmo l'inclusione di tutti gli avvocati, ma mi permetta di osservare che questi signori avvocati sono così eloquenti, e così influenti, che fanno una grandissima paura alla Camera, e da ciò mosse l'idea che onorificamente li escluse, e dico onorificamente, perchè ciò fu consigliato dalla grande influenza che il loro ingegno e la loro eloquenza esercitano, per la quale l'Assemblea crede di dovere prendere qualche misura per mettersi al coperto da loro. Non si saprebbe poi in alcun modo accettare un temperamento che ammettesse quelli a stipendio fisso, ed escludesse quelli a stipendio non fisso.

MINISTRO PER L'INTERNO. No; è tutto al contrario.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Mi correggo. Escludesse quelli a stipendio fisso, ed ammettesse quelli a pagamento di volta in volta, è troppo facile scorgere

che le società per salvarli dalle incompatibilità non avrebbero a far altro che abolire lo stipendio fisso e farli pagare di volta in volta onde eludere la legge.

Per questi motivi la Commissione insiste nel conservare la dizione sì e come venne da essa presentata.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio*. Io sono sempre stato propugnatore di una legge per le incompatibilità; l'ho difesa come deputato, l'ho difesa come ministro nel 1867. A quell'epoca le mia difesa non servi a nulla, perchè la legge, quantunque approvata dalla Camera dei deputati, non ottenne la approvazione dal Senato, e non se ne è più parlato per lunghi anni; ma io credo, se desideriamo ottenere una legge sulle incompatibilità parlamentari, non bisogna esagerarla.

A mio avviso, sarebbe una vera esagerazione se si interpretasse e si dovesse applicare alla lettera l'articolo terzo come è formulato dalla Commissione.

Noi siamo in un paese dove è iniziato appena il suo risorgimento industriale ed economico.

Dobbiamo dunque desiderare che sorgano molte società industriali, abbiano pure, per poco o per molto, un aiuto dallo Stato.

Ora finchè i direttori, gli amministratori, i rappresentanti di queste società in generale e di quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società di imprese sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente, dallo Stato, debbano dichiararsi incompatibili colla deputazione, perchè c'è contrasto d'interessi tra gli interessi sociali che sono loro affidati e gli interessi dello Stato che devono essere propugnati dagli eletti della nazione in questa Camera, lo comprendo: ma che per ciò solo che una società si serve di un avvocato, anche per una causa speciale, anche per un semplice consulto, questo solo fatto debba rendere ineleggibile un avvocato, questa, signori, mi pare una esagerazione.

Che cosa si potrebbe fare di veramente serio?

Nella loro costituzione amministrativa le società industriali hanno il loro consulente legale, il quale non importa se pagato a stipendio fisso o in altro modo stabile, e quando questo avvocato è nominato stabilmente come avente una funzione amministrativa nel congegno amministrativo della società, allora capisco che si debba pareggiare agli amministratori ed agli impiegati della società. Ma che si debba dichiarare incompatibile coll'ufficio di deputato un avvocato per ciò solo che, in una causa qualunque, dà un consulto a favore di una società, o prende la difesa di una lite, permettetemi, o signori, questo non è ammissibile. A me pare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

dunque che sia proprio necessario temperare queste disposizioni, e formulare l'articolo in modo che l'ufficio di avvocato stabilmente addetto ad una di queste amministrazioni sociali, ad una di queste imprese, sia incompatibile coll'ufficio di deputato, lo comprendo; ma che a queste società debba essere interdetto quanto è concesso a tutti gli altri cittadini, di rivolgersi ad una illustrazione qualunque del foro che siede nella Camera, per avere da lui un parere, una direzione in una sua causa ed anche in affari nei quali non è interessato lo Stato, e che questo parere non possa essere dato che sotto pena della caducità dell'ufficio di deputato che gli è conferito dalla nazione, questo, signori, mi pare inammissibile.

Dunque vediamo di formulare un concetto razionale; e se non lo si può formular subito, si rimandi l'articolo alla Commissione perchè studi una formula che risponda al concetto da me espresso. Ma per carità! non esageriamo le cose fino a questo segno, per modo che basti che ci sia un deputato illustre il quale sia richiesto da una società di un parere, anche in una causa che non riguarda lo Stato (notate bene), e basti questo fatto per mettere questo nostro collega nell'impossibilità di sedere nella Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Corte il quale vorrebbe svolgere la sua aggiunta. Ora io intendeva che la Camera decidesse prima sugli articoli sostitutivi dell'onorevole Chimirri, poi verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Corte, ed in ultimo quella dell'onorevole Varè.

CORTE. Potrei svolgerlo subito.

PRESIDENTE. In tal caso, ne do lettura:

« I deputati, chiamati a far parte di Giunta che devono riferire su progetti di legge speciali portanti onere sul bilancio dello Stato (come opere pubbliche, concessioni di lavori, convenzioni ferroviarie, bancarie e simili), dovranno formalmente e solennemente dichiarare come essi non abbiano verun interesse personale diretto od indiretto nella adozione della legge che sono chiamati a studiare e su cui dovranno riferire. »

La Giunta accetta quest'emendamento?

Voci al banco della Giunta. No! no!

PRESIDENTE. Allora domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Corte ha facoltà di parlare.

CORTE. Sarò brevissimo.

Credo che l'articolo proposto dalla Commissione, avendo un aspetto, per così dire, radicale, potrà difficilmente, anche colla modificazione proposita dal Ministero, ottenere lo scopo che ci proponiamo.

Ritengo che con questo articolo, si giungerà ad eliminare dalla Camera i veri uomini d'affari, lasciandovi però entrare gli affaristi; si escluderanno dalla Camera i veri speculatori, i quali per contro potranno mandarvi i loro sensali.

Non dobbiamo farci illusioni, in Italia il Governo fa tutto, e chi vuole lavorare, finisce per venire in contatto col Governo. Quindi se vogliamo escludere dalla Camera tutti coloro che facendo affari, direttamente od indirettamente possono venire in trattative col Governo, escluderemo i capitalisti e uomini d'affari, salve pochissime eccezioni.

Non ho bisogno di ricordare alla Camera quello che è accaduto in questo recinto quando si parlava della legge sulla società la *Trinacria*. Allora s'è trovato che la *Trinacria* era venuta in coalizione d'affari con una società privata, e di rimbalzo questa società privata per una contingenza impossibile a prevedere, si trovava direttamente in urto con quelli che lo Stato ravvisava suoi interessi.

Escludere tutti, lo ripeto, mi pare in primo luogo impossibile; in secondo luogo si finirebbe per escludere tutti coloro che hanno interesse per strade ferrate, porti, compagnie di navigazione, telegrafi, e qualunque altra simile causa, perchè tutto si fa, come diceva, per mezzo dello Stato.

Ora l'essenziale che noi ci dobbiamo proporre è, che coloro i quali sono interessati in un'opera, non se ne facciano essi medesimi patrocinatori dinanzi al Parlamento.

Io non ho bisogno di ricordare alla Camera l'inchiesta sulle ferrovie meridionali, dalla quale risultò che le persone alle medesime più interessate avevano ingerenza nella Commissione che doveva riferirne alla Camera.

Quando si tratta di convenzioni bancarie, di concessioni ferroviarie e simili, è naturale che tutti coloro i quali, come me, per esempio, non capiscono niente di simili questioni, abbiano una grandissima fiducia in quello che la Commissione viene a dire. Essa ha potuto vedere tutti i documenti, fare tutti i calcoli, esaminare i dati statistici, sentire le persone interessate a favore o contro, quindi si presenta alla Camera con una grandissima autorevolezza, assai maggiore di quella che le Commissioni possono portare generalmente nelle altre leggi.

Per queste considerazioni, mi pare che la mia proposta, molto più temperata, in realtà di quella della Giunta, perchè non viene a dare l'ostracismo dal Parlamento a tanti, serve molto meglio ad ottenere lo scopo veramente pratico, quello cioè di esigere colla forma che sarà determinata da un regolamento, che coloro i quali sono chiamati a far parte della Giunta che deve riferire su un progetto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

di legge di quella natura, o con giuramento, o con una promessa presentata innanzi al presidente, dichiarino che essi non hanno nessun interesse diretto od indiretto in quel dato progetto di legge.

Nè questo è un fatto nuovo.

Nel Parlamento inglese, dopo moltissimi scandali avvenuti per deputati che avevano avuto mano in affari di quella natura, al punto che si era perfino espulso dalla Camera, e condannato ad una multa di mille lire sterline il presidente del Parlamento sir John Trevoor; si è poi venuti al temperamento che quando si trattò di *private bills* che sono più o meno le nostre leggi di convenzioni bancarie o simili, i cinque membri della Camera, i quali sono chiamati a riferire su quella, devono prestare una formola di *affidavit* avanti il presidente, con il quale dichiarano che in quella quistione non hanno nessun interesse nè diretto, nè indiretto, nè che l'hanno i loro parenti o committenti.

Non è un atto disonorevole per un deputato quello di dire: io non voglio fare parte di una data Commissione, perchè ho interesse nella questione di cui essa deve occuparsi, o desidero di avervi interesse. Anzi, vi è il vantaggio che quando un individuo è interessato in un affare e che tutti lo sanno, la sua presenza in Parlamento non fa temere alcun pericolo, mentre pericolosa davvero è la presenza di coloro che sono certamente interessati in un affare, senza che noi abbiamo la possibilità di saperlo.

Insisto pertanto nel raccomandare alla Camera l'adozione di questa mia aggiunta, la quale, essendo molto meno radicale della proposta della Commissione, avrà tuttavia, ne sono convinto, un effetto molto più efficace.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parlerà, onorevole relatore Mussi, dopo che saranno stati svolti tutti gli emendamenti.

Ora viene un'aggiunta dell'onorevole Varè all'articolo 3 della Commissione così concepito:

« Non sono eleggibili coloro che hanno contratti in corso con le amministrazioni dello Stato per appalti di forniture o lavori. »

La Commissione l'accetta?

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. No, signore.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. (*Della Giunta*) Io chiedo alla Camera pochi minuti d'attenzione sopra quest'aggiunta, perchè mi pare degna appunto di tale attenzione.

Quando venne espresso nel Parlamento italiano, per la prima volta, il pensiero di una legge d'in-

compatibilità, quel pensiero si riferiva non già alle incompatibilità delle quali ci siamo occupati nei giorni passati, ed alle quali si riferisce l'articolo 1 e 2 di questa legge; ma il pensiero di tutti si riferiva a ciò solo, su cui io domando ora la vostra attenzione.

Quando due nostri colleghi sulla cui autorevolezza nessuno può dubitare, inquantochè furono ripetutamente portati dal suffragio dei loro colleghi all'altissimo posto di presidenti della Camera: gli onorevoli Mari e Biancheri, quando questi due nostri colleghi hanno proposto nel 17 luglio 1864 il loro ordine del giorno al quale si riferisce la relazione dell'onorevole Mussi, come si riferiva anche l'onorevole ministro dell'interno nella seduta di due giorni fa, egli non contemplavano nè professori, nè magistrati, nè impiegati di altro ordine, nè generali; contemplavano unicamente coloro i quali avessero affari.

Leggo tale ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a proporre un progetto di legge, col quale si provvegga ai casi in cui può essere conflitto fra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni di deputato. »

E questo concetto si vede ripetuto nel progetto di legge che si è convenuto di chiamare *progetto Lanza*; lo stesso concetto fu ripetuto nell'altro progetto che fu convenuto di chiamare *progetto Macchi*; e tutti e due questi progetti voi li vedete come documenti allegati alla relazione. Da quel concetto si informava anche il Governo quando proponeva il progetto di cui ci occupiamo. Si conteneva appunto questa idea nelle ultime parole del suo articolo 1, dove veniva quanto volevasi sostituire alla legge attuale come articolo 97 bis. Non so davvero perchè adesso voglia abbandonare la sua proposta! In quell'articolo si annoverano fra gli esclusi « tutti coloro, i quali sono personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

Questa è secondo me l'incompatibilità tipo, quella a cui tutte le altre si riportano.

Nella legge inglese, in origine, non ci era che questa incompatibilità; tutte le altre vennero ad imitazione. Dunque io sono in buona compagnia; sono d'accordo con gli onorevoli membri che proposero l'ordine del giorno del 1864; con la legge proposta nel 1868 e nel 1869; con l'odierno progetto di legge del Ministero. La Commissione non ha voluto accogliere questa idea, secondo me, razionalissima, del Governo.

Io domando che la Camera voglia pronunziarsi su questo disparere; io trovo una contraddizione flagrante fra il dichiarare incompatibili coloro che,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

sebbene personalmente non abbiano interessi, siano però rappresentanti, direttori, consiglieri di amministrazione di una società che ha interessi col Governo, e il dichiarare poi compatibili coloro che sono vincolati personalmente, per siffatti interessi. Trovo che la sia una contraddizione troppo flagrante.

Nè dica l'onorevole Barazzuoli, che bisogna escludere dai nostri costumi la politica di diffidenza. Questa non è una diffidenza; questa è una semplice cautela la quale trova riscontro in tutte le nostre leggi.

Noi abbiamo nel Codice civile un titolo, il quale concerne i tutori, ed è tutto ispirato alla fiducia, inquantochè si prende appunto il tutore fra i parenti, o fra coloro che hanno miglior riputazione nel paese, a scelta del Consiglio di famiglia. Con tutto ciò vi si mette una limitazione; si mette un articolo espresso per proibire che il tutore possa comperare quei beni che andassero in vendita per conto del minore. Eppure il tutore o parente potrebbe dire: Io faccio non l'interesse mio, ma l'interesse del minore, affinché i beni aviti restino nella famiglia; li pago quello che valgono, li pagherò anche di più.

No; la legge, senza distinzioni lo vieta, il tutore deve vendere i beni a chiunque; ma comperarli non può.

Dispone l'articolo 241 del Codice penale (pensate bene o signori, *del Codice penale*). Un impiegato, un funzionario il quale o abbia avuto un'ingerenza qualsiasi per predisporre un appalto, od una somministrazione qualunque, quand'anco con la maggior onestà, con la maggior franchezza, *apertamente*, tale è la parola della legge, si accostasse a quell'appalto o a quella somministrazione « e vi prendesse interesse la legge lo punisce. »

E quando si tratta di coloro i quali debbono sorvegliare, a nome dei contribuenti, e controllar i funzionari, e venire in questo recinto per essere rigorosi nell'esigere che l'amministrazione vada regolarmente e lealmente, come mai si crederebbero eleggibili coloro che hanno precisamente interesse a che un dato affare non sia rigorosamente sorvegliato, o non sia rigorosamente mantenuto entro i limiti del contratto? Un contraente agirebbe a nome dell'altro contraente contro di sè?

Tutti i principii che regolano questa materia stabiliscono che *nemo auctor in re sua*.

Quando si tratta di cosa, in cui uno abbia diretto interesse, non può assumere la qualità di sorvegliatore, di controllore, nè dare approvazioni moralmente accettabili.

Io credo adunque, o signori, che se ci dovesse essere una sola incompatibilità da stabilire, questa

di cui parlo sarebbe la incompatibilità, a cui dovrebbe limitarsi la legge.

A questo non mi pare che provvederebbe abbastanza l'emendamento dell'onorevole Chimirri, perchè io confesso che non sarei punto disposto ad ammettere deputati di prima classe e deputati di seconda classe. Desidero che tutti qui siamo uguali davanti all'urna, come siamo uguali davanti al nostro paese e ai nostri elettori. Stabilire che vi siano deputati, i quali possano parlare e votare su tutto fuorchè su questa cosa o su quell'altra, mi pare una distinzione che non è degna del carattere che rivestiamo.

Ma si dice: voi escluderete qualche fornitore, qualche industriale distinto. Ed io rispondo che non è per questo necessario che le industrie siano in conflitto con gl'interessi dello Stato. Quando, non l'industria, ma l'industriale si trova in conflitto con gl'interessi dello Stato; quando vuole vendere i propri prodotti al Governo, e da questa vendita trarne un vantaggio, continui a fare l'industriale; pensi pure a far prosperare il paese col mezzo della sua industria; tutti lo loderemo, ma egli può benissimo farlo senza la qualità di deputato.

Sarà un cittadino rispettabile; sarà benemerito ed applaudito; avrà un seggio nella Camera Alta quando abbia per molti anni servito in questa sua qualità il paese; ma non è indispensabile che egli venga qui a controllare il Governo su quei contratti, nei quali egli fosse parte interessata.

Si è detto, e questa è forse l'osservazione che mi sembra più grave, si è detto che questa legge si potrebbe poi con grande facilità eludere. Signori, accennare un inconveniente non è risolvere l'argomento. Certo, in molti casi eludere la legge non sarebbe possibile. Gli individui i quali sono come industriali appaltatori del Governo sono conosciuti, il paese, conoscendoli, saprà astenersi dal cercare fra essi i suoi rappresentanti alla Camera. Se vi fosse qualcheduno il quale, per coltivare l'idea di porre una volta o l'altra la propria candidatura, volesse prima mascherare la propria industria e i propri contratti con altro nome, costui, o signori, diminuirebbe la considerazione cui poteva aspirare nel suo paese, e la sarebbe una buona ragione perchè gli elettori non lo scegliessero più.

Intanto faremo bene se gettiamo il germe; diciamo agli elettori che la legge non crede più lecito che gli appaltatori interessati per affari col Governo vengano alla Camera. Gli elettori potranno fare loro pro di questa parola; la troveranno ragionevole, e sapranno applicarla.

Alloraquando si presentasse per candidato qualcuno il quale avesse notoriamente attorno a sè dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

prestanome, troverebbe facilmente qualche avversario, qualche competitore che gli rinfaccerebbe la sua condizione illecita.

Oggi che la condizione non è dalla legge dichiarata illecita, oggi non si può far rimprovero ad uno che faccia ciò che la legge non vieta; ma quando la legge vietasse, allora chi tentasse d'eluderla scemerebbe con ciò solo la probabilità di riuscita della propria candidatura; ad ogni modo, ripeto, poniamo il germe, la Commissione di verificaione dei poteri farà il resto.

Signori, io spero che il mio emendamento debba venire dalla Camera accettato, e che gli si farà buon viso come a quello che incarna le aspirazioni da quattordici anni più volte formolate, e come quello che già faceva parte del progetto ministeriale, sebbene abbia naufragato, non so perchè, davanti alla Commissione.

PRESIDENTE Fu presentata anche un'altra aggiunta all'articolo 3 dall'onorevole Di Sambuy.

Ne darò lettura:

« Gli avvocati che assumeranno la difesa di liti in cui abbia parte il Governo, od un'amministrazione che ne dipenda, non potranno sedere alla Camera. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

MAURIGI. (*Della Giunta*) La Commissione crede di dover mantenere integralmente l'articolo come lo ha presentato, frutto di lunghi studi sulla questione.

Quindi respinge l'emendamento dell'onorevole Sambuy, come pure quello del Ministero.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta dell'onorevole Di Sambuy è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di svolgere la sua aggiunta.

DI SAMBUY. A dire il vero io non dovrei tediare la Camera proponendole un emendamento e chiedendole il permesso di svolgerlo, dopo di avere veduto ieri con quanta poca fortuna l'emendamento, così opportunamente proposto dall'onorevole Morpurgo, sia stato respinto, solo perchè partiva da questi banchi.

Voci. No! no! (Rumori)

INDELLI. Hanno tutti la medesima sorte.

Una voce dal banco della Commissione. Tutti li respingiamo.

PRESIDENTE. (*Rivolto ai membri della Giunta*) Facciano silenzio: risponderanno dopo.

Continui, onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. Io ringrazio la Camera di questa interruzione, poichè mi mette in condizione di rettificare una mia opinione. Sono anzi assai lieto di poterla ora dichiarare meno esatta; confesso che io

aveva subito quella impressione, epperò francamente io l'aveva manifestata.

L'emendamento che ho avuto l'onore oggi di proporre, avrà tutti i difetti di questo mondo, sarà certamente respinto, ma non gli si potrà rimproverare il difetto di mancare di chiarezza. È chiarissimo. Così lo fossero tutti gli emendamenti che si votano e che si sono votati.

L'articolo terzo è uno dei migliori articoli di questo progetto di legge, perchè procura, non dirò che riesca, ma insomma procura di eliminare dalla Camera una categoria di deputati che il paese ha la convinzione, non so con quanto fondamento, sia riuscita ad entrare nella Camera.

Diciamolo tosto, trattarsi della categoria dei così detti affaristi. Or bene, questo articolo terzo, a mio modo di vedere, non è completo, e conviene provvedere coll'aggiunta che io ho l'onore di sottoporre ai miei colleghi.

Mi duole che quest'aggiunta non possa essere accettata dal Governo, poichè ho udito or ora l'onorevole ministro dell'interno dichiarare che egli poteva bensì accostarsi all'idea di escludere coloro i quali avessero un onorario fisso, ma che non vedeva ragione d'incompatibilità per gli avvocati che, in un dato caso straordinario, venissero ad avere l'incarico della difesa di una qualsiasi causa promossa dal Governo o contro di esso sostenuta.

Io invece sono di parere diametralmente opposto, e credo molto più importante di escludere dalla deputazione coloro i quali non figurano nei bilanci delle amministrazioni, quali avvocati ordinari, per una misera somma di 8 o di 10 mila lire, ma che senza essere iscritti in alcun bilancio sono chiamati a sostenere al momento opportuno una data causa, e possono, come avvertiva un giorno l'onorevole Pierantoni, farsi liquidare lautissimi onorari di forse 40 o 50,000 lire.

Questi, a mio credere, non debbono essere deputati e difensori allo stesso tempo.

Osservate, o signori, in che contraddizione si andrebbe a cadere con questa legge quando voleste fare il viso dell'armi alla mia proposta! Basta leggere l'articolo terzo del Ministero che è il sesto della Commissione. Che cosa dice quest'articolo leggermente modificato dalla Commissione? Dice che durante il tempo in cui si esercitano le funzioni di deputato non si potrà esser nominato in verun ufficio retribuito sul bilancio dello Stato.

O dunque il Governo non potrà, mercè quest'articolo, prendere da qualunque parte della Camera, sotto il sindacato del paese, un personaggio che gli sembri adatto per una qualsiasi carica, supponiamo per essere mandato prefetto in una provincia im-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

portante dello Stato o per un delicato ufficio all'estero; non lo potrà, quando pure un deputato fosse specialmente indicato all'ufficio come persona che, oltre ad avere ottenuta la fiducia dei suoi elettori, si sarà creata nel Parlamento, pei meriti suoi, una tale posizione che costituzionalmente lo indichi alle sfere governative; ed invece potrà prendere, all'insaputa del paese, il che appunto crea i sospetti, sui banchi della Camera un avvocato di grido, per difenderlo in una causa straordinaria, liquidandogli poi delle somme importantissime, come io diceva or ora? Ma evidentemente, o signori, questo non è possibile. Non posso supporre che chi voterà l'articolo 3 voglia rifiutarsi a prendere in considerazione la mia proposta.

Qual è il concetto generale di questa legge?

A parlar schietto, o signori, essa non ha potuto trovare altra ragione di opportunità che quella di dire che nel paese serpeggiava qualche sospetto, poichè bisogna pur pronunciarla la brutta parola.

Or bene, il solo modo di togliere ogni sospetto è appunto quello di non lasciare credere che si possa venire alla Camera per mettersi in evidenza nel solo scopo di ottenere incarichi assai meglio remunerati che non la qualità di impiegati, incarichi che si risolvono in grosse propine e larghe retribuzioni.

Perciò io vorrei pregare la Camera di accogliere quest'aggiunta all'articolo 3, affinchè non si possa dire in nessun modo che, chiudendo le porte della Camera alla scienza, alla magistratura, si apra una vera arena agli avvocati che si vogliono far conoscere col solo scopo di ottenere incarichi, transazioni ed arbitrati importanti e ben retribuiti.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Di Sambuy ha rettificato egli stesso il suo giudizio sulla causa che non fece ieri accettare al Governo, alla Commissione ed alla Camera il suo emendamento; ma io, per meglio convincere l'onorevole Di Sambuy, lo prego di ricordare che tutti gli emendamenti, anche quelli proposti da questo lato della Camera (*Accennando a sinistra*), nè il Governo, nè la Commissione li ha accettati. Quindi, come vede, non è stata una ragione speciale quella che ha indotto il Governo e la Camera a non accettare il suo emendamento.

In quanto poi al merito dell'altro che egli presenta oggi, sono dolente di trovarmi nella stessa condizione nella quale mi trovai ieri, cioè quella di non poterlo accettare. Io sarei veramente lieto se potessi accoglierlo per provargli sempre più che il Governo non è mai mosso da sentimento di partito, quando deve giudicare di una proposta.

Ma io prego l'onorevole Di Sambuy a volere riflettere che passa, e deve passare necessariamente, una certa differenza tra gli affaristi e gli avvocati. Francamente, io non mi sento l'animo di consentire a simile confusione. Indipendentemente poi da questo, quale è stato l'argomento più rilevante dell'onorevole Di Sambuy? È stato il seguente: voi, egli osserva al Governo, coll'articolo 3 della legge avete detto che, durante il tempo in cui si esercitano le funzioni di deputato, non si possa essere nominato a verun ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, e perchè poi volete riserbare la facoltà di poter affidare la difesa di una causa ad un avvocato, retribuendolo largamente, più di quello che sia retribuito un prefetto od un consigliere di Stato?

Prego l'onorevole Di Sambuy a considerare che qui bisogna fare una grandissima differenza: l'impiegato ha uno stipendio stabile, ha funzioni continue, l'avvocato invece ha incarichi speciali; sia per difesa dei diritti del Governo, sia per sostenere quelli di una società. Adempiuto siffatto compito, l'opera sua è finita e cessa ogni contatto coi suoi difesi.

Non basta; vorrebbe spingere una tale incompatibilità fino all'esagerazione; poichè il suo emendamento non comprende solamente gli avvocati che difendono la causa, ma comprenderebbe pure quelli che potessero essere invitati a dare anche un semplice parere.

L'onorevole Di Sambuy e la Camera sanno benissimo che spesse volte gli uomini più eminenti, gli uomini più dotti nel foro sono chiamati a dare pareri legali scritti. Ora, che cosa accaderebbe? Se domani, per esempio, un distinto avvocato, fosse chiamato a dare un parere legale scritto, sia pel Governo, sia per una società privata, solamente per questo fatto rimarrebbe escluso dal Parlamento. Ora domando se le condizioni di questo avvocato sono simili a quelle del magistrato, del professore, del prefetto, del generale, di un impiegato dello Stato.

Prego la Camera, e prego lo stesso onorevole Di Sambuy a considerare che sarebbe proprio volere spingere agli ultimi estremi di esagerazione l'escludere gli avvocati quando sono solamente chiamati per la difesa di una causa, o sono per dare un loro parere.

Invece quando l'avvocato diventa quasi un impiegato, quasi parte interessata di una società, quando ha uno stipendio fisso non importa se maggiore o minore di quello che potrebbe spettargli per la difesa di una causa, allora può essere giusta la sua incompatibilità col mandato legislativo, perchè l'emolumento e lo stipendio fisso che riceve-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

rebbe dal Governo o da una società sarebbe un fatto stabile, una condizione normale.

Per queste considerazioni quindi prego prima l'onorevole Di Sambuy a non insistere nella sua proposta, e poi la Commissione a volere consentire la modificazione proposta dal Governo, la quale provvede e risponde veramente allo scopo cui mira la legge.

E soprattutto poi raccomando alla Camera e a coloro che credono utile questa legge di non spingere la teoria fino all'esagerazione perchè si può tanto avversare la legge combattendola, quanto esagerandola.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Onorevoli signori. Io mi farò prestare dall'onorevole Corte le armi per difendere le proposte della Commissione, la quale tien fermo tanto a respingere l'aggiunta dell'onorevole Di Sambuy, quanto a non accettare la proposta del Governo.

Che cosa ci ha dimostrato l'onorevole Corte? Egli ci ha detto: che nello stadio attuale dell'industria, coll'ingerenza eccessiva dello Stato nella vita economica della nazione, mentre tuttogiorno noi sentiamo ad invocare Adamo Smith, ma non si smette mai dal sovvenire pecuniariamente dallo Stato grandi compagnie ferroviarie, trasporti marittimi, costruzioni importantissime, riesce necessario aver riguardo ai conflitti che possono sempre sorgere fra il privato e il pubblico interesse.

In questa condizione di cose, o signori, noi non possiamo dimenticare che soltanto essendo severi noi possiamo essere imparziali.

Noi abbiamo dolorosamente combattuto ieri per l'esclusione di integerrimi magistrati, di illustri scienziati che pure onorano questa Assemblea. Ora come potremo dimostrarci d'animo incerto e debole, quando ci troviamo davanti a pericoli i quali ebbero già delle serie conseguenze? Imperocchè dall'animo nostro non può essere cancellata la memoria di certe inchieste, che nessuno di noi avrà certo obliate.

Davanti a questa condizione di cose, noi vi confessiamo che la legge nostra potrà essere temperata quando l'industria, svolgendosi più potentemente, e togliendosi dalle spire di serpente della protezione del Governo, saprà vivere una vita propria e indipendente. Allora sarà il tempo di venirci avanti a ricordare le tradizioni e le disposizioni della libera e potente Inghilterra.

Oggi, no; oggi, come siamo stati crudeli ieri cogli impiegati, dobbiamo essere imparzialmente severi cogli uomini d'affari...

LAZZARO. Domando la parola.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*... e cogli avvocati.

Comincio dagli avvocati.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri mi ha opportunamente ricordato che egli è un patrocinatore, e dirò un patrocinatore autorevolissimo delle leggi di incompatibilità. E quando egli mi ha ricordato ciò, mi sorvenne proprio un proverbio dettato dalla sapienza araba: la parola è di argento, il silenzio è d'oro.

Se l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri avesse taciuto, avrebbe dato dell'oro alle incompatibilità parlamentari. Ha parlato, e non ci ha regalato che dell'argento.

Onorevoli signori, voi dite: ma volete proibire ad un avvocato perfino di dare un parere?

Ma, signori, appunto quando un avvocato ha una grandissima influenza, il suo parere pesa tanto più, e tanto più può avere un'eco in questa Assemblea.

Voi avete sentito che da varie parti si è susurrata una proposta anche più radicale, quella cioè di escludere tutti gli avvocati dalla Camera.

Ebbene, l'esagerazione di cui parla l'onorevole ministro Nicotera, in questo caso, a nostro avviso, si verificherebbe. Ma quando noi domandiamo ad uomini insigni, i quali vogliono avere l'onore di rappresentare gl'interessi nazionali, di non mettersi, neppure nell'apparenza, in conflitto con questi interessi, e di lasciare quindi ad altri di patrocinare in qualunque modo degl'interessi che possono essere in conflitto collo Stato, credete voi che noi domandiamo a questi uomini qualche cosa di più di quello che essi, nella delicatezza dell'animo loro, sono disposti ad accordarci? Io penso di no. Io temo che, qualora non si sanciscano misure abbastanza severe, questa legge in certa guisa abbia ad essere più che altro un copertoio. Si dirà: cogli impiegati sono stati severi, ma cogli avvocati, che nell'Assemblea sono più di un centinaio, sono stati molto più indulgenti. E perchè? Perchè le grandi società coi loro consultori siano in grado di dominare ed influire sulle Assemblee. Lungi da me il sospetto che ciò sia possibile. Ciò no, non è possibile; ma appunto per ciò, lo replico, noi dobbiamo allontanare perfino questo sospetto imprimendo il suggello della proibizione a queste temute influenze. Sancita la proibizione, non sorgerà mai nel pubblico il sospetto che l'illustre avvocato, che il grande giuriconsulto che prenderà a parlare in quest'Assemblea, possa in un modo o nell'altro subire l'influenza d'interessi personali, d'interessi di società che possono trovarsi in conflitto con quelli dello Stato.

Abbiamo respinto la proposta dell'onorevole Di Sambuy che si riferiva agli avvocati consultati dal Governo, ed a ciò siamo stati spinti appunto dall'idea di non esagerare, ed anche dalla considera-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

zione che esistono in Italia sette uffici regionali di avvocati erariali. Pareva a noi che per affari di gran rilievo il Governo non possa ricorrere ad avvocati che non sieno ufficiali dello Stato senza meritarsi censura. Questa è la ragione per la quale non abbiamo accettata la proposta dell'onorevole Di Sambuy, verso la quale confesso che piegava grandemente l'animo mio; fu perciò che, anche correndo il pericolo di mettermi in conflitto cogli'illustri membri della Commissione, io ho votato personalmente contro la eleggibilità dell'avvocato erariale generale.

Ora poche parole sull'emendamento Corte.

Noi non accettiamo la sua proposta. Egli ha detto: escludendo i grandi appaltatori voi farete entrare i piccoli, e sostituirete ad uomini insigni, i quali devono se non altro rispettare la loro firma, il piccolo imbroglione, l'affarista di secondo ordine.

Ma, onorevoli signori, noi professiamo molto rispetto pel corpo elettorale, e mentre possiamo temere che un uomo il quale gode di una grandissima autorità personale, che ha una posizione sociale distintissima giunga ad imporsi al paese, non crediamo che così facilmente potrà riuscire una individualità di minor conto. Noi pensiamo anche che sia insufficiente escludere soltanto dal voto un deputato. L'autorità di un deputato non si esercita solo individualmente col voto pel quale ognuno non vale che circa la trecentesima parte di questa Assemblea; l'autorità del deputato si esercita con la parola nella Camera, e coll'ufficio, col consiglio e colle conversazioni continue. Volete voi affermare, per esempio, che io sia tanto autorevole quanto l'onorevole Mauregònato? No, di certo. Una parola di un capo partito, di un deputato molto influente può valere 10, 30, 50 voti.

Quindi a noi non basta di limitarci alla prima disposizione della legge Lanza, noi vogliamo fare un passo avanti e crediamo di avere il diritto di farlo, perchè è la coscienza stessa della nazione che ci spinge in questa via. Difatti in principio le leggi presentate alla Camera sancivano questa diminuzione di capo del deputato, ma dopo, la coscienza pubblica avvertita che ciò non bastava fece un passo avanti, e l'onorevole Macchi che onora e presiede la Commissione si faceva a proporre la disposizione assolutamente esclusiva.

D'altra parte non possiamo tacervi che a noi non piacciono certe misure che fanno di decapitazione morale.

Un uomo noi lo vogliamo intero. O avete fiducia in lui, ed egli deve poter votare, o per ragioni di convenienza voi credete utile, dirò per il pudore dell'onestà di non metterlo in conflitto tra l'interesse suo e quello dello Stato, e dovete rispettare questa

posizione delicata, imperocchè rampollato il dubbio, questo vi impone una misura recisa che metta al coperto non solo l'onestà dell'Assemblea, ma anche il suo prestigio.

Conchiudo, o signori, ricordandovi una tradizione che tolgo dal Vangelo. Il diavolo portò sul pinacolo del tempio Gesù Cristo in persona per tentarlo, Gesù Cristo gli disse: non tentarmi.

Io non temo di far torto alla Camera, nel consigliarla di imitare l'esempio di un prototipo della giustizia, se questo ha avuto paura di essere tentato, altrettanto possiamo averla noi; non temo perciò di fare torto ad alcuno nel volere tolto ogni sospetto per accrescere così la maestà e l'influenza di questa suprema Assemblea. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Non riprendo la parola con la speranza di piegare a più miti consigli l'ostinato *non possumus* del quale si fanno rigido scudo contro ogni emendamento gli onorevoli componenti la Commissione; ma solo per fare una rettifica ed una dichiarazione.

L'onorevole Mussi, per scemar credito ai criteri informativi del mio emendamento, disse che il concetto dell'ineleggibilità di coloro i quali hanno interesse diretto e pecuniario con lo Stato, e degli amministratori di società sovvenute, anche eventualmente, dal Governo, lungi dall'essere stato contraddetto, venne accolto da quest'Assemblea nella Sessione del 1869, votando il controprogetto dell'onorevole Macchi.

Avendo io asserito l'opposto, ho per poco temuto che la memoria mi avesse tratto in inganno. Ma riscontrati gli atti della Camera, che ho qui sott'occhi, mi accorgo che ero nel vero affermando che la Camera, nella tornata del 1869, aveva con 180 voti contro 54, respinto il controprogetto dell'onorevole Macchi, ed adottato quello del Ministero, accettando il concetto più liberale delle incompatibilità ed escludendo quello delle ineleggibilità.

Allora, o signori, la Camera volle una legge d'incompatibilità e votò articoli, in cui d'incompatibilità si trattava; oggi pure la Camera vuole e crede di votare una legge simigliante, ma le incompatibilità le trovate solo nel titolo del progetto, ma non ve n'è traccia negli articoli proposti dalla Commissione. Infatti leggendoli dal primo all'ultimo noi vediamo che si dice sempre: *sono ineleggibili* questi, *sono ineleggibili* quelli; e gli incompatibili dove sono? Nel titolo, ma non nel contenuto della legge.

Fatta questa rettifica, mi preme dichiarare come e perchè io mi sia indotto a proporre gli emendamenti che discutiamo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

Fra il progetto del Ministero, che esclude dalla Camera i *maggiori industriali*, e quello della Commissione, che li vuole incondizionatamente...

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Della maggioranza.

CHIMIRRI... e sia, che li vuole, perchè a suo giudizio l'escluderli nuoce all'interesse dello Stato ed all'incremento delle nostre industrie, mi parve prudente proporre un temperamento, che conciliando le opinioni estreme, non riuscisse contraddittorio ai motivi ed ai concetti, onde questa legge si informa.

Per la qual cosa ho detto fra me: se la maggioranza della Commissione si è incaponita a volerci i concessionari e gli impresari, se il ministro, che non li voleva, vi acconsente, accettiamoli pure, ma mettiamoli almeno in tale condizione che, venendo in conflitto i loro interessi con quelli dello Stato, sia fatta loro una posizione netta e si tolga per l'avvenire occasione alla ripetizione di quegli scandali, dai quali, e dalle inchieste, cui diedero luogo, furono occasionate la proposta Mari-Biancheri e la presentazione dei due progetti sulle incompatibilità parlamentari nel 1867 e 1869.

Ecco perchè con la prima e terza parte dell'emendamento da me presentato in surroga dell'articolo 3 del progetto della Commissione, io propongo che i concessionari di opere pubbliche dello Stato, o i fornitori non possano fare parte delle Commissioni, nè partecipare alle votazioni che abbiano per oggetto le concessioni, le società o le imprese, in cui siano direttamente interessati, ed applico con parità di trattamento la stessa misura ai direttori, amministratori di una società retribuita da una società od impresa, la cui esistenza legale trae origine da approvazione data o da darsi per legge o per decreto del Governo.

Nè qui mi fermo, ma con la seconda parte del mio emendamento soggiungo che, se le dette società od imprese siano sovvenute anche eventualmente dallo Stato, i membri della Camera elettiva, che si trovino in uno dei casi accennati di sopra, saranno soggetti a rielezione, e ciò quando anche rinunciassero agli stipendi od emolumenti che percepissero da dette società od imprese.

Il mio emendamento dunque accoglie in parte il concetto del Ministero ed in parte quello della Commissione, armonizzandoli fra di loro e coordinandoli al fine di alta moralità, che per questo rispetto la legge si propone. Infatti, mentre non allontana dalla Camera i grandi industriali che la Commissione desidera di ammettere, circonda la loro ammissione di quelle ragionevoli cautele, che impediscano il conflitto di interessi, che si vuole ad ogni patto evitare.

Credeva perciò che il mio emendamento dovesse

riuscire gradito al Ministero, e trovare più benigna accoglienza da parte dei membri della Commissione, giacchè il suo contenuto si riduce a questo: se voi ammettete gli interessati diretti, non potete escludere gl'interessati indiretti, ed ammettendo gli uni e gli altri interdite loro di partecipare alla discussione ed al voto nelle materie, che hanno attinenza con gl'interessi che rappresentano.

Nè con ciò ho avuto in animo di creare una 1^a e 2^a categoria di deputati, come disse l'onorevole Varè, e molto meno d'infliggere ad altri una *capitis diminutio*, come accennò l'onorevole Mussi; io invece ho voluto proporre alla nostra Assemblea la pratica correttamente costituzionale adottata dal Parlamento inglese in casi simili, la quale non dichiara ineleggibili coloro che hanno o possono avere interessi diretti o pecuniari con lo Stato, ma soltanto impedisce loro di votare nelle materie, a cui si collega il loro interesse.

E questa pratica che noi vediamo adottata in Inghilterra nel Parlamento, è in uso appo noi in una sfera più modesta, cioè nelle assemblee comunali e provinciali.

Se dunque i temperamenti da me proposti si accordano con i precedenti parlamentari, sono conformi alla buona pratica inglese, ed a quella invalsa in casi simili nelle nostre minori rappresentanze, non v'ha ragione d'infliggere ad essi la stessa sorte, alla quale l'inflessibilità della Commissione inesorabilmente condanna tutti gli emendamenti proposti dall'uno o dall'altro lato della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Dirò brevissime parole per raccomandare alla Camera l'accettazione dell'emendamento stato posto avanti dall'onorevole Varè, il quale non fa in sostanza che reintegrare l'articolo, quale era stato proposto dal Governo.

Io credo utilissimo che sia stabilito il principio che non possano, gl'industriali che entrano in questa Camera, essere appaltatori o fornitori del Governo.

Importa anzitutto che il paese circondi del massimo rispetto la deputazione, e una volta che questa sanzione sarà posta nella legge che stiamo discutendo, sarà tolto ogni dubbio agli elettori che un industriale, presentandosi ai loro suffragi, abbia in mira un interesse diverso da quello generale del paese. (*Bravo!*)

E poichè io mi auguro che il numero degli industriali debba aumentare nella Camera, così io credo che è un servizio che si fa ai medesimi rendendo la loro posizione più rispettata.

L'industriale che entra nella Camera deve bru-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

ciare dietro di sè le sue navi e deve rinunciare al pensiero di divenire mai fornitore o appaltatore verso il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

DI SAMBUY. Una parola sola.

Anzitutto io debbo ringraziare il ministro dell'interno delle parole cortesi, con le quali ha risposto alle ragioni da me svolte in favore dell'aggiunta che ho proposto, ma non posso fare a meno di rispondere alla distinzione che egli ha creduto di fare.

Egli ha voluto stabilire una differenza tra l'impiegato nella Camera e l'avvocato, il quale potrebbe per avventura avere soltanto l'incarico di una causa sia dal Governo, sia contro il Governo.

Io debbo concedere al ministro dell'interno che la differenza c'è, ma questa differenza io non so vedere nel senso che egli dava alle sue parole, perchè invece la credo favorevole all'emendamento mio.

Ed invero qual è la differenza? Per me sta in questo, che l'impiegato avrebbe sempre per sè qualche guarentigia, che gli assicurerebbe la libertà del voto. Quando l'impiegato per un voto politico emesso nella Camera venisse ad essere tediato dal Governo, avrà per sè l'opinione pubblica, avrà il giornalismo che, impossessandosi immediatamente del fatto, guarentirà la sua indipendenza.

Qual controllo invece contro l'avvocato, il quale sedendo nella Camera ottenesse un incarico speciale? Nessuno: questo avvocato sarà tanto più strettamente tenuto al potere, e dovrà votare docilmente a modo del Ministero, se non vorrà perdere ogni speranza di ottenere nell'avvenire la difesa di altre liti, transazioni ed arbitrati. Questa è la differenza.

Ma debbo ancora dire quale sarà la conseguenza. La conseguenza, o signori, è semplicissima: tutte le amministrazioni notate nell'articolo terzo che voi state per votare non avranno d'ora in poi nessun avvocato a stipendio fisso, conciossiachè per non far perdere ai loro consiglieri la posizione politica che non dovrebbero avere, sceglieranno i loro avvocati volta per volta in ciascuna causa.

Fatta la legge trovato l'inganno.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Io quasi quasi proporrei al Ministero ed alla Commissione una mia idea e direi: sospendiamo, perchè ho deplorato che in una legge d'incompatibilità che riguardava propriamente il concetto su cui queste leggi si fondano, cioè i rapporti che debbono esistere tra il potere esecutivo e il potere legislativo, ho deplorato, dico, che in una legge di questo genere si fosse introdotto un concetto di

incompatibilità di un'altra natura, di un altro ordine, qual era quello delle leggi anteriori a questa che ci sta dinanzi. Da ciò ne è venuto l'inconveniente che la Camera si è sviata. Tanto è vero che l'onorevole relatore il quale non si lascia facilmente sviare, poc'anzi nel combattere l'emendamento del Ministero che io accetto, confondeva due cose, la questione che riguarda gl'impiegati e quella che riguarda gli avvocati.

Ed ecco perchè sarebbe stato meglio fare due leggi, una d'incompatibilità politiche ed un'altra di incompatibilità morali. Ma si sono volute confondere le due cose e ci troviamo nell'imbarazzo. Ad ogni modo noi dobbiamo andare avanti e il più presto possibile, e la mia opinione (io non posso essere sospettato di larghezza di maniche in questa materia, perchè tutti conoscono le mie opinioni manifestate fino nel 1866), e la mia opinione, dico, è che non si sarebbe dovuto mai andare sino al punto a cui vanno l'onorevole Mussi e la Commissione, poichè essi vanno all'ostracismo delle migliori intelligenze della Camera.

D'altronde, se passasse la proposta eccessiva della Commissione, sarebbe inapplicabile nella pratica; perchè, onorevole Mussi, domando a lei, posto pure che domani la legge passi come la Commissione desidera, cioè senza l'emendamento che propone il Ministero, e che passi al Senato, e che quindi divenga legge dello Stato, ebbene come farà l'onorevole Mussi e sapere egli se l'avvocato *B*, l'avvocato *C*, siano avvocati consulenti della società *X*, della società *Y*? Non lo saprà mai. Vede dunque che egli quasi quasi viene ad incoraggiare la mala fede, e quindi va in una via opposta a quella nella quale vorrebbe mettersi.

Perciò, onorevole Mussi, sintantochè si tratta di escludere gli avvocati fissi delle società industriali sussidiate dallo Stato, io dico, passi, sebbene mi pare che sia anche troppo; ma alla fin dei conti voterei: ma volere spingere l'ineleggibilità anche a quegli avvocati i quali possono essere consultati semplicemente da una società (il che vuol dire quasi tutti gli avvocati di prim'ordine), allora voi vedete che nessun deputato avvocato potrà aver a fare con alcuna società industriale. Io domando: è serio tutto ciò? A me non pare serio.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Domando la parola.

LAZZARO. Mi pare che noi con queste esclusioni, mi permetta di dirlo l'onorevole Mussi, facciamo correre un pericolo alla legge. E siccome io sono di quelli i quali l'accettano, e l'accetto perchè essa mi segna un passo in quella via nella quale io voglio restare; ed accetterei la legge ancorchè dovesse passare come il Ministero l'ha proposta, ed anche

quando il Ministero l'avesse proposta meno larga di quello che è, poichè io sono di quelli che desidero le riforme fatte col sistema inglese, cioè per emendazioni, così non posso accettare le idee di coloro i quali combattono il Ministero perchè dicono che ha presentato delle leggine, mentre solo colla presentazione delle leggine si possono fare delle riforme.

Quindi io, accettando questa legge, e desiderando che essa divenga un fatto reale, mi spavento allorché veggio in essa introdursi delle disposizioni, delle esagerazioni: perchè, onorevole Mussi, l'urna da un pezzo a questa parte ha cominciato a divenire veramente fatale.

Facciamo una legge che sia possibile, una legge che non tocchi troppi legittimi interessi, perchè, quando si tratta di toccare interessi illegittimi, l'onorevole Mussi mi avrà seguace, mi avrà compagno, mi avrà anche gregario, poichè io milito da molti anni su questi banchi e sono noti i miei principii, e la mia coscienza. Ma, Dio mio! non esageriamo, dico io. Vogliamo noi, come diceva poc'anzi, dare l'ostracismo alle intelligenze più elette che possono essere nel paese e dire: il giorno che voi diverrete difensore, anche eventuale, di questa o di quell'altra società, voi cesserete di essere deputato, cesserete di essere eleggibile?

Non voglio aggiungere altre parole, poichè, ripeto, mi pare che la discussione su quest'argomento si sia già svolta. Voglio augurarmi però che la Commissione, la quale si mostra così severa, voglia venire nel mio intendimento, allorchè io combatterò l'emendamento proposto da tre dei suoi onorevoli membri, e che riguarda le persone dei ministri e dei segretari generali. Allora vedremo se la severità della Commissione, che ora è fuori di luogo, saprà venire in mio soccorso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io voglio pregare la Camera di permettermi due brevi parole ancora su questo argomento degli avvocati e procuratori lega delle società, che la Commissione vuole comprendere fra le incompatibilità.

L'onorevole Mussi Giuseppe ha detto che io avrei fatto meglio a tacere; il mio silenzio sarebbe stato d'oro. La mia parola non fu che d'argento, metallo meno prezioso, ma che vale ancora qualche cosa (*Ilarità*), tanto più che dal mese di ottobre, nel quale era molto scaduto di prezzo, ad oggi l'argento ha guadagnato notevolmente di valore. Dunque mi si permetta, anche parlando senza pretesa al titolo di bocca d'oro, di aggiungere alcune osservazioni.

Il concetto della legge, se fosse accettata la proposta della Commissione come è, sarebbe alterato. La prima parte dell'articolo, quale fu proposto

dal Ministero, contempla il concessionario, il direttore, gli amministratori delle società sovvenute in modo anche eventuale dallo Stato; ma non contempla sicuramente gli esercenti professioni liberali, i quali sono a disposizione di tutto il mondo, e possono essere consultati sia da corpi morali, sia da società, sia da semplici cittadini.

Guardate bene alle conseguenze di questa massima.

Se voi volete escludere un avvocato, perchè solo richiesto di un semplice parere da una società industriale, o da un semplice appaltatore, (perchè bisogna andare anche a questo punto, e bisogna quindi fare una disposizione più radicale ancora) quali sarebbero le conseguenze? Bisognerebbe escludere anche gl'ingegneri che sono consultati dalle società concessionarie di grandi opere pubbliche. Se, per esempio, una società concessionaria di una grande opera pubblica consultasse l'onorevole Gabelli, che è un distinto ingegnere, se avesse consultato l'onorevole Valerio, che non aveva nessuna parte in questa società, ma che era pure un distintissimo ingegnere, e sedeva in questa Camera, se una società gli avesse chiesto un parere sopra una galleria, sopra un'opera d'arte, bisognerebbe che l'onorevole Gabelli e l'onorevole Valerio, dato il caso che questi fosse tuttora fra i vivi e fra noi, cessassero di essere deputati. Evidentemente sarebbe una esagerazione.

Ma vi è di più.

Supponete una società che dovesse costruire una traversata ferroviaria di una catena alpina, e dovesse consultare un geologo, l'onorevole Sella, l'onorevole Perazzi; niente parmi impedisca che per quest'opera sua, come geologo, per questo studio che deve fare debba avere un compenso un ingegnere delle miniere, come l'onorevole Sella; basterebbe che l'onorevole Sella desse il suo parere, perchè fosse escluso dalla Camera, se per avventura la società lo remunerasse in qualsiasi modo?

Andiamo più avanti.

Supponete un'opera di bonifica: si consulta un medico, l'onorevole Baccelli, che ha studiato questa materia. Io chieggo, onorevole Mussi, vorrebbe ella escludere queste persone dalla Camera? E notate, torno a ripeterlo, che lo scopo della legge è di escludere dalla Camera quelli che entrano a far parte delle amministrazioni di queste società, che hanno interessi in continuo contrasto cogli interessi dello Stato; ma non i professionisti, che eventualmente possono essere dalle società consultati, come possono essere consultati da tutti i cittadini.

Evidentemente questa disposizione va modificata,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

ed è perciò che il Ministero prega la Camera di accettare la sua proposta.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Io sarò brevissimo. La parola dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri è stata ancora di argento. Noi lo ringraziamo, perchè in Italia, sotto il regime attuale, l'argento non era rappresentato che da un deputato, il quale è un ingegnere, e non è un avvocato.

A me però preme di mettere bene in evidenza che io non intendo di dare l'ostracismo a nessuno. Come, per entrare in questa Camera, noi costringiamo un distinto professore a rinunciare al suo stipendio, così noi possiamo credere che il patriottismo di un grande avvocato sia tale da rifiutare anche un consulto. Ed è per ciò che noi insistiamo in questa nostra proposta; e ci permettiamo una osservazione in proposito agli altri professionisti.

L'onorevole presidente dei ministri osserva che la condizione di un ingegnere, di un geologo (e per poco non discese al medico ed al farmacista), è identica a quella dell'avvocato.

No, onorevole presidente del Consiglio; le scienze positive partono dai criteri di assoluta certezza; qualunque matematico, da Archimede all'ultimo computista di villaggio, dovrà confessare che due e due fanno quattro, e nessun matematico ardirà aggiungere o levare all'addizione una frazione per quanto piccola.

Ma niente vi è di pacifico nel diritto, ce lo ha insegnato il cardinale De Luca: ed io che sono un contadino, e quindi non me ne intendo molto di dritto, ho udito dalla bocca di un grande giurisperito confessare che un avvocato distinto e di molto ingegno trova sempre nel gran cumulo delle leggi e delle interpretazioni varie, quanto è necessario per difendere giuridicamente una questione. Imperocchè, o signori, dopo tutto gli avvocati non decidono della moralità delle azioni, ma semplicemente della loro legalità, e questo è troppo facilmente disputabile; d'altra parte mi permetterò di osservare che altra è l'influenza che potrà esercitare un ordine così eloquente, così numeroso, come quello degli avvocati ed altra quella che potrà avere un ingegnere, un medico, il quale potrà non so che cosa riferire ad una società; dirà per esempio che, dove domina il miasma palustre, si piglierà la febbre, e che per curare questo occorre il chinino. Ma ci è bisogno di un consulto per sapere questo?

Noi quindi insistiamo nella nostra proposta, e concludiamo: voi ci avete additate le urne, e ci avete detto che se pecchiamo di troppo rigore, quelle urne seppelliranno la nostra legge. Ebbene avvenga ciò pure, leggi come queste o non si fanno o debbono essere efficaci.

Ad ognuno la responsabilità dell'opera sua, se la nostra legge cadrà, sarà raccolta dalla coscienza popolare, e noi potremo ben dire: *putrescat ut resurgat*. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Veniamo alla votazione.

Prima di tutto devono essere posti ai voti gli emendamenti dell'onorevole Chimirri.

Ne do nuovamente lettura. Cominciamo dall'articolo 2, che ora diverrebbe 3:

« I membri del Parlamento che fossero firmatari di una concessione, o concessionari, o direttori, o partecipanti all'amministrazione, o costruttori, o per qualsiasi titolo retribuiti da una società od impiego la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o da darsi per legge o per decreto dal Governo, quand'anche si tratti di società o imprese non sovvenute in ispecie eventualmente dallo Stato, non potranno far parte delle Commissioni, nè partecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese, od un affare qualsiasi in cui essi sieno in uno dei detti modi interessati. »

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(È respinto.)

Ora domando all'onorevole Chimirri se vuole che io metta ai voti gli altri due articoli, i quali mi pare che non abbiano più ragione di essere dopo che è stato respinto il primo.

(Non è presente.)

Allora verrebbe l'articolo dell'onorevole Corte, di cui darò lettura:

« I deputati, chiamati a far parte di Giunte che devono riferire su progetti di legge speciali portanti onere sul bilancio dello Stato (come opere pubbliche, concessioni di lavori, convenzioni ferroviarie, bancarie e simili), dovranno formalmente e solennemente dichiarare come essi non abbiano verun interesse personale diretto od indiretto nella adozione della legge che sono chiamati a studiare e su cui dovranno riferire. »

Coloro i quali sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Viene ora l'articolo della Commissione, dal quale il Ministero vuole tolte le parole *avvocati e procuratori legali*.

Avverto ancora che l'onorevole Sorrentino a quest'articolo vorrebbe aggiunte le seguenti parole, cioè dopo le parole « retribuiti sui bilanci, » chiede che si aggiunga: « degli istituti di credito consorziali. »

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. A nome della Commis-

sione dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Sorrentino.

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Da tutti i lati, da tutti i banchi ho visto piovere proposte di incompatibilità parlamentari d'ogni sapore e d'ogni colore, ma non venne in campo una che è pure gravissima.

Ho perciò creduto mio dovere di presentare questa nuova incompatibilità.

Per quali ragioni è sorto il desiderio di una legge di incompatibilità? È inutile dirlo: per la divergenza che può sussistere fra gli interessi dell'amministrazione dello Stato e quelli di società e di privati. Ora, credete voi che ci sia un caso più evidente, più flagrante di interessi divergenti di quello che si verifica tra le Banche consorziali e lo Stato? Basterebbe ricordare un solo fatto, il fatto del corso forzoso per provarlo.

Ho detto poc'anzi che due sono i fatti che hanno dato luogo a questa proposta di legge d'incompatibilità, l'uno fu la concessione delle ferrovie, l'altro quello del corso forzoso, riguardo al quale si disse che non fu un vero e positivo bisogno dello Stato, ma un favore alle Banche. Non sono di questo avviso, credo anzi che il corso forzoso sia stato una necessità, ma è però certo che il dubbio fu ed è nella mente di molti. Ora, poichè si propongono tante incompatibilità, poichè se ne propongono persino riguardo ai procuratori ed agli avvocati, credo opportuno di proporre anche questo che è una vera e seria incompatibilità.

Finchè gli interessi delle Banche consorziali sono in urto cogli interessi dello Stato, finchè un legame troppo stretto ci è tra il bilancio dello Stato e quello delle banche; finchè ci sarà una questione di corso forzoso, la quale può essere risolta in un modo o nell'altro, secondo possono prevalere gli interessi dell'uno o dell'altro nelle questioni, che qui si agitano o si potranno agitare, io credo necessario di proporre quest'altra incompatibilità.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io debbo ripetere ciò che ho detto testè che, cioè, una legge si può combattere o direttamente o esagerandone le disposizioni.

Ora, la proposta dell'onorevole Sorrentino non è che un'esagerazione. Seguendolo nella via sulla quale egli si è messo, quali incompatibilità non dovremmo noi trovare? Dovremmo persino riconoscere l'incompatibilità in un deputato che va a pranzo piuttosto da uno che da un altro. Francamente, io non so quale confronto possa farsi fra gli amministratori di una Banca consorziale e quelli di una

società industriale o impresa qualunque, che abbia interesse diretto con lo Stato.

Or dunque, per questa semplicissima ragione pregherei la Camera e la Commissione a non accettare la proposta dell'onorevole Sorrentino, perchè quanto più voi volete estendere le incompatibilità, altrettanto rendete difficile l'approvazione della legge.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Può essere persuaso l'onorevole ministro dell'interno che a questo banco siedono uomini interessatissimi all'approvazione di questa legge, uomini che per sostenerla si sono compromessi ed hanno avuto dei momenti bruschi tanto coi deputati della Destra come coi deputati della Sinistra, uomini che, rispondendo alla loro convinzione profonda hanno respinto gli emendamenti, e quando venivano dagli avversari e quando venivano dagli amici. Noi non vogliamo esagerare la legge, ma vogliamo renderla efficace, noi abbiamo il coraggio di domandare o una legge efficace ed intera, o di rassegnarci a vederla respinta.

Perchè, o signori, o questa legge è domandata dalla coscienza del paese, o non lo è; se è domandata, noi abbandonando anche le legittime suscettibilità, non preoccupandoci del fatto che vengono escluse delle persone veramente degne, dobbiamo procedere per la nostra via inesorabilmente, imperocchè se la coscienza del paese esige questa legge, essa potrà cadere oggi, ma cadrà per risorgere. Se invece la nazione la crede superflua, meglio è che non sia votata.

Pessimo partito poi sarebbe quello di ammannire una specie di sudario per coprire un cadavere, in questo caso si commetterebbe da noi un peccato di ipocrisia, cioè, il peggiore di tutti i peccati.

Egli è perciò che, dopo avere respinte molte incompatibilità e dopo aver lottato strenuamente, e diremo, se non con abilità, almeno con coraggio, per resistere ad emendamenti che potevano svisare la legge, questa volta, per la prima, abbiamo accettato un emendamento, imperocchè quello adottato ieri non fu proposto dalla Commissione.

Onorevoli signori, volete voi accettare il sistema della libertà delle Banche? Ebbene, allora io respingerò l'emendamento dell'onorevole Sorrentino, anzi lo pregherò di ritirarlo. Ma, finchè voi volete direttamente ingerirvi del movimento bancario del paese, e finchè voi (notate che non lo dico a titolo di accusa o di biasimo, ma unicamente a ricordo di fatto), finchè voi togliete il commendatore Sacchi alla Corte dei conti per mandarlo direttore della Banca di Napoli: finchè voi siete nella condizione di veder domani, forse, presentato in questa Camera un progetto di legge per la fusione della Banca

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

Toscana con la Banca Sarda, permettetemi che vi dica, che dove vi è ingerenza dello Stato, colà nasce e si presenta il caso delle incompatibilità.

Ad un sol patto ieri mi sentii il coraggio di combattere contro i professori e contro i magistrati, al patto di essere sempre rigido e logico. Imparziale, potrò essere crudele; ma, se piegherò l'animo a concessioni, queste imprimeranno carattere di ingiustizia alle disposizioni rigorose. Imperocchè allora la esclusione di un gruppo di cittadini reca loro un'ingiuria. Mentre, se agisco con una severità che può anche sapere di forte agrume, la indipendenza e la parità di trattamento può scusare la proposta, a mio avviso, conveniente, quantunque dolorosa e spiacevole spesso più a quelli che la propongono che a coloro che devono subirla.

Per queste ragioni noi accettiamo l'emendamento proposto dall'onorevole Sorrentino, e vivamente lo raccomandiamo all'accettazione della Camera.

L'onorevole ministro può essere certo che noi siamo suoi partigiani politici, ma non servili piaggiatori; noi siamo amici che combattiamo sotto la sua bandiera, ma che militiamo per l'onore della stessa, ammirando, ma non servendo coloro che la inalberano.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non ho accusato la Commissione, chè è libera di accettare l'emendamento dell'onorevole Sorrentino; però l'onorevole Mussi deve pure rispettare l'opinione del Governo, come esso rispetta quella della Commissione.

Francamente, noi non troviamo nella proposta dell'onorevole Sorrentino veruna di quelle ragioni che ci hanno indotti a presentare questa legge.

Comprendo il sistema che vorrebbe seguire l'onorevole Mussi. Egli dice: o tutto o niente.

Ma, in verità, il Governo non saprebbe approvarlo; esso non professa l'opinione dell'onorevole Mussi, perchè riconosce che fra il tutto ed il niente v'è un giusto mezzo, lontano del pari da ogni esagerazione e che può essere convenientemente accettato.

Ed infatti, osservi l'onorevole Mussi come, esagerando, volendo essere troppo radicale, egli si trovi d'accordo con coloro che vogliono niente.

MACCHI. (*Presidente della Giunta*) È tutta la Commissione.

CAVALLETTO. Domando la parola.

MINISTRO PER L'INTERNO. Mi sembra che l'onorevole Cavalletto non sia la personificazione di quanto ho detto; ho parlato in generale, e vi possono essere benissimo, tanto dall'uno che dall'altro lato della Camera, di quei che non vogliono neanche una delle disposizioni di questa legge.

Ritornando all'argomento, dirò che, fino a quando

vogliate escludere dal Parlamento coloro che hanno interessi che si possono trovare in lotta con quelli dello Stato, sta bene; e la Commissione ha veduto che fino a questo limite ha trovato arrendevole il Governo; ma più in là, no. Io non veggio in che consista la relazione diretta, intima tra le Banche consorziali ed il Governo. L'onorevole Sorrentino risponde: il corso forzoso. Ma egli sa benissimo che il corso forzoso è regolato da una legge; e non vi è nulla da mutare nelle norme che regolano le relazioni tra il Governo ed il Consorzio delle Banche, a meno che non si voglia cambiare tutto il sistema.

Inoltre il mio onorevole amico il presidente del Consiglio mi fa osservare esservi una questione pregiudiziale, cioè questa: la Camera ha già respinta ieri la stessa proposta che oggi si ripresenta sotto altra forma.

Leggo la proposta respinta ieri:

« I membri dei Consigli di amministrazione, di sorveglianza degli istituti di credito ammessi a consorzio del corso forzoso non sono eleggibili. »

Ora l'onorevole Sorrentino la ripresenta con altre parole.

A me pare dunque che se ne abbia a tener conto, e per rispetto al voto della Camera, e perchè siffatta proposta non è che un'esagerazione, e le esagerazioni conducono al rigetto della legge, ciò che il Governo, torno a ripeterlo, non può desiderare nè nell'interesse proprio, nè nell'interesse generale delle istituzioni e del paese.

Per queste ragioni, sono dolente di dover dichiarare che il Governo non accetta la proposta dell'onorevole Sorrentino.

SORRENTINO. Io sono dolente davvero che l'onorevole ministro dell'interno si opponga alla mia proposta; e sono ancor più dolente pel modo in cui egli intende combatterla; cioè attribuendo a me un secondo fine, un nascosto pensiero...

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma, no!

SORRENTINO... quale è quello che, estendendo le incompatibilità, io volessi rendere incompatibile la legge.

L'onorevole Nicotera dovrebbe sapere che, se io ho un'opinione, ho pure il coraggio di manifestarla. Se io volevo oppormi a questo progetto di legge, poteva benissimo dire: la respingo, e non votare, come ho fatto ieri, l'articolo 1. Vede dunque che questo pensiero recondito, che egli mi attribuisce, non l'ho e lo respingo.

Debbo adesso rettificare un fatto. L'onorevole Nicotera crede che ieri sia stato già respinto l'emendamento che oggi ho proposto. È un errore. Basta leggere quello che si è votato ieri, e quello che pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

pongo io oggi. Ieri che cosa si è respinto? Si è respinto soltanto l'ammissione dei membri del Consiglio di amministrazione e di quegli impiegati di sorveglianza che il Governo tiene presso gli istituti di credito; ma non già tutti coloro i quali vivono sopra i bilanci degli istituti di credito.

MINISTRO PER L'INTERNO. I membri del Consiglio d'amministrazione.

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

SORRENTINO. Ma la sorveglianza di chi è? Vuol dire che la dizione fu inesatta; la sorveglianza è del Governo.

MINISTRO PER L'INTERNO. Ma no, dei membri del Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro non interrompa, lasci continuare.

SORRENTINO. Io ho esaminata questa dizione, ed ho creduto che non vi fossero compresi quelli che io intendo oggi comprendere, cioè, quelli che hanno interesse diretto negli istituti di credito, perchè toccano il loro bilancio. Ecco quali sono quelli che io voglio escludere.

Del resto io ho detto poc'anzi che mi dispiace che il Ministero si opponga a questo mio emendamento.

Mi si viene a dire: non c'è nessun interesse in collisione tra le Banche consorziali e lo Stato. Ma basta guardare il bilancio dello Stato; basta guardare l'esistenza del corso forzoso; basta ricordarne l'origine, e ciò che si è detto nel paese. Ora il mantenerlo o non mantenerlo questo corso forzoso può avere una grandissima influenza nella Camera, e le Banche, che hanno tanti mezzi, potrebbero benissimo crearsi nella Camera una influenza tale da poter volgere la rappresentanza nazionale a loro favore.

Facendo la mia proposta io credo di aver fatto il mio dovere, la Camera faccia quello che vuole; il Ministero ci si opponga pure, per me, tengo ferma la mia proposta e domando che sia posta ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

INCAGNOLI. Ho domandato la parola per una questione pregiudiziale.

ENGLÉN. Questa proposta dell'onorevole Sorrentino è caduta troppo a bruciapelo.

MUSSI GIUSRPPE, relatore. Domando la parola.

ENGLÉN. I motivi che hanno indotto il ministro dell'interno a presentare questa legge, e che la faranno accettare dalla Camera, si fondano principalmente nell'escludere dalla Camera gli interessi i quali possono essere in collisione con quelli del Governo, ed anche gli interessi che possono essere in collusione.

Ora, per ammettere l'emendamento dell'onorevole Sorrentino, io domanderei che egli mi provasse quali sono gli interessi degli istituti di credito, i quali possono essere in collisione o in collusione col Governo, perchè, fintantochè egli non avrà provato questo, il suo emendamento non può essere ammesso...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ce n'è uno.

SORRENTINO. Il pericolo.

ENGLÉN. Ma dove è la collisione? Si dice: vi può essere una collisione tra gli interessi delle Banche e quelli del Governo. Questa collisione io non la vedo, la potrei forse vedere soltanto se fosse una sola Banca che avesse il corso forzoso, ma sono invece tutte le Banche riunite, perchè, per effetto della legge proposta dall'onorevole Minghetti, fu dato il corso forzoso al Consorzio di tutte le Banche.

Non trovo dunque che possa esservi questa collisione fra gli interessi delle Banche e quelli del Governo.

In questo modo, o signori, noi veniamo ad allontanare dalla Camera tutto ciò che rappresenta qualche cosa, tutto ciò che ha un interesse nello Stato, tanto rispetto al Governo, quanto rispetto alle società, tutto ciò insomma che ha una legittima influenza.

Per la stessa ragione allora si dovrebbero escludere i direttori delle Casse di risparmio... (*Rumori e conversazioni*)

PRESIDENTE. Sono pregati di far silenzio.

ENGLÉN... e dovrebbero essere esclusi solo perchè può esservi un lontano pericolo, una possibilità, una circostanza in cui gli interessi delle Casse di risparmio possono venire in esame alla Camera.

L'onorevole Sorrentino dice: ma vi può essere una collisione, in quanto che gli interessi delle Banche siano opposti a quelli del Governo; per esempio, il paese crede che debba cessare il corso forzoso, e gli istituti di credito, per mezzo dei loro rappresentanti, siccome hanno interesse a mantenere il corso forzoso, possono venire o mandare alla Camera a sostenere la tesi opposta.

L'onorevole Sorrentino dice: in questo caso le Banche coalizzeranno i loro interessi e li faranno rappresentare e sostenere alla Camera per mezzo dei loro aderenti; ma in tal caso voi, mandando via dalla Camera i direttori, non avrete potuto avviare a quest'inconveniente, poichè vi sia un direttore di più o di meno, un amministratore di più o di meno alla Camera, le Banche sempre, secondo voi, avranno il modo di poter influire per mezzo dei loro mandatari sui voti della Camera stessa.

COLONNA DI CESARÒ. Domando la parola per un appello al regolamento.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

ENGLÉN. Nè collusione poi potrebbe esservi tra gli interessi delle Banche e del Governo, essendo interessi separati, sulla cui conservazione vigilano da una parte gli amministratori delle Banche, dall'altra quelli del paese.

Io credo quindi, o signori, che l'emendamento dell'onorevole Sorrentino non abbia ragione d'essere e che anzi sarebbe dannoso lo accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha chiesto di parlare per una questione pregiudiziale.

COLONNA DI CESARÒ. Ho domandato la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Per un appello al regolamento ha facoltà di parlare l'onorevole Colonna di Cesarò.

COLONNA DI CESARÒ. Umilmente io faccio osservare all'onorevole signor presidente che questa discussione non potrebbe avere luogo. Quando si propongono degli emendamenti, secondo il regolamento della Camera, l'autore che li propone li svolge, poi la Camera vota sopra, ma non si è mai discusso sugli emendamenti. Di più faccio riflettere all'onorevole presidente che siamo alla metà della votazione, abbiamo già respinto l'emendamento dell'onorevole Chimirri, un emendamento dell'onorevole Corte, poi dobbiamo votare su quelli dell'onorevole Sorrentino, dell'onorevole Varè ed altri, ma non si può discutere a metà della votazione. Io domando quindi che la discussione sia chiusa e che si passi ai voti.

PRESIDENTE. L'articolo 64 del regolamento dice:

« Sopra un emendamento respinto dalla Commissione non può incominciare nessuna discussione se non è chiesta da più di 15 deputati. »

Qui non è il caso, perchè la Commissione l'ha accettato, e però può essere discusso.

Dopo che la Commissione disse che accettava l'emendamento dell'onorevole Sorrentino, la discussione poteva aprirsi, ed io l'ho aperta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Domando la parola sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora alla pregiudiziale.

La parola spetta ora al presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ieri fra le proposte dell'onorevole Pierantoni, colle quali si volevano dichiarare ineleggibili alcune classi di cittadini, vi era anche questa:

« I membri dei Consigli di amministrazione e di sorveglianza degli istituti di credito ammessi al Consorzio del corso forzoso, non sono eleggibili. »

Che cosa dice la proposta dell'onorevole Sorrentino? L'onorevole Sorrentino dice che dopo le parole scritte in questo articolo: « sono retribuiti nei

bilanci delle società, ecc. » si aggiunga: « e degli istituti di credito consorziale. »

Qual'è il significato e la portata di questa proposta? Se deve avere una qualche importanza, bisogna che distrugga la votazione di ieri: perchè ieri la Camera avendo respinto la proposta con cui si dichiaravano non eleggibili i membri dei Consigli d'amministrazione e di vigilanza degli istituti di credito, che formano parte del Consorzio, e non essendovi alcuno dei membri dei Consigli di amministrazione e di vigilanza degli istituti di credito che fanno parte del Consorzio delle Banche, che non sia retribuito nel bilancio di questi istituti, ne viene per conseguenza che, se si ammettesse la proposta dell'onorevole Sorrentino, la Camera si metterebbe in contraddizione aperta, evidente, colla sua votazione di ieri.

Forse si potrebbe dire che ci sono altri impiegati minori, che sono retribuiti sul bilancio delle Banche facienti parte del Consorzio; ma è seria questa proposta? E poi, volete escludere i minori impiegati delle Banche, che sicuramente non verranno mai a sedere in questo Parlamento, o non vi avrebbero influenza, quando ieri avete espressamente dichiarato che gli amministratori e i sorveglianti degli istituti di credito, cioè i capi e i maggiori interessati di questi istituti, sono eleggibili? Mi pare, o signori, che noi facciamo discendere troppo al basso questa discussione, e io prego la Camera di attenersi alla proposta fatta, e di non mettere nemmeno in discussione la proposta dell'onorevole Sorrentino.

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura...

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Insisto per rispondere alla pregiudiziale che è stata sollevata.

PRESIDENTE. Ma allora deve parlare l'onorevole Incagnoli, se la Camera non chiude la discussione.

MAURIGI. Riserbi la parola al relatore!

PRESIDENTE. Ma se la proposta non è stata ancora sviluppata!

MUSSI GIUSEPPE, relatore. L'abitudine della Camera è di riservare la parola al relatore.

PRESIDENTE. Se la Camera lo vuole, lo farà.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Ieri mi è stata levata la parola e non ho potuto riaverla sull'emendamento Pierantoni relativo ai culti.

PRESIDENTE. La parola nessuno glie l'ha levata. Risponderà a tutti coloro ai quali deve rispondere. Vuol rispondere caso per caso? Se vuol fare questo è nel suo diritto. Nessuno però gli ha tolto la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

TOSCANELLI e **MAURIGI**. Colla riserva della parola al relatore.

SORRENTINO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Si muove una questione pregiudiziale da cui sorgono degli equivoci. È necessario che questi equivoci siano dileguati. Se la pregiudiziale c'è, sono io il primo a ritirare la proposta, ma se non c'è, bisogna che si discuta. Mi pare una cosa molto chiara. Avendo il ministro asserito che ieri è stato votato questo mio emendamento, mentre credo inesatto che sia stato votato, poichè si è parlato degli amministratori soltanto, di quelli che fanno parte dei Consigli amministrativi e di sorveglianza, e non è questo il mio emendamento, io credo che sia necessario chiarirsi prima su questo punto. Quando sia chiarito ciò, ammettete pure la chiusura.

PRESIDENTE. La Commissione chiede che si metta ai voti la chiusura, riserbando la facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Metto dunque ai voti la chiusura con questa riserva.

(È approvata.)

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Non abuserò della parola che l'indulgenza della Camera mi ha consentita, e tratterò la sola questione pregiudiziale.

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri ci fa osservare che ieri è stata respinta una parte dell'emendamento Pierantoni che aveva qualche riferimento a questa questione.

Già l'onorevole Sorrentino ha avvertito come si trattasse di persone diverse. Io non vado a cercare se attualmente in questa Camera vi siano o no semplici impiegati: certe inquisizioni d'ordine poliziesco non entrano nelle mie attribuzioni; ma se anche oggi non vi sedessero (locchè io non so), domani potranno venirci; in ogni modo quando non regge l'identità delle persone, non esiste l'identità delle proposte.

Ma questo non è tutto. Io mi permetto di osservare che si possono respingere le proposte, od in ordine alla loro natura, od in ordine alla loro disposizione. Noi abbiamo creduto di respingere tutto l'emendamento dell'onorevole Pierantoni nella sede dell'articolo 1, dove si trattava di impiegati. Noi crediamo che l'emendamento Pierantoni in quella parte che ha riguardo ad uomini d'affari abbia la

sua buona e competente sede nell'articolo 3, e qui possiamo accettarlo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

MUSSI GIUSEPPE, *relatore*. Vi sarà errore di apprezzamento, ne convengo facilmente, ma vi può essere anche esattezza di dizione.

Noi crediamo che le leggi buone essere devono, e devono essere ordinate; quindi voi comprenderete che noi possiamo benissimo respingere una disposizione collocata in sede inopportuna per metterla in altra che, a nostro avviso, ci sembri più adatta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Veramente l'onorevole Mussi è venuto col suo ingegno sottilissimo a sostenere una stranissima teoria. Egli sostiene che si è respinta ieri all'articolo 1 la proposta dell'onorevole Pierantoni, perchè ivi era male collocata, ma questa stessa proposta può essere ancora una volta messa ai voti, o implicitamente od esplicitamente, o in tutto od in parte, se si trasporta a qualche articolo della legge che noi discutiamo non per anco votato.

In verità, questa teoria basta accennarla, perchè la Camera debba condannarla. Io sostengo la questione pregiudiziale, e prego la Camera di votarla.

Una volta che si sono ammessi, cioè si sono dichiarati eleggibili, col rigetto della proposta dell'onorevole Pierantoni, i maggiori impiegati delle Banche consorziali che sono quelli appunto la cui influenza, e il cui maggiore interesse importerebbe di escludere dalla Camera, non ha più senso, o signori, una disposizione di legge che andasse a colpire di esclusione i minori impiegati delle Banche che non verranno mai a sedere in questa Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Come la differenza tra noi ed il Ministero non consiste che in un inciso, noi non potremo che votare l'articolo del Ministero; poi dopo si potrà mettere ai voti a parte, separatamente, l'aggiunta della Commissione, perchè la differenza tra il testo ministeriale ed il nostro è precisamente per l'aggiunta. Noi abbiamo aggiunto l'inciso: « avvocati e procuratori legali. »

Quindi non sarebbe regolare la votazione perchè noi non possiamo che votare una parte dell'articolo, salvo poi a votare anche la seconda parte.

Quindi pregherei il presidente a mettere da parte l'aggiunta della Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io pregherei l'onorevole presidente di volere far votare prima di tutto la questione pregiudiziale sull'emendamento dell'onorevole Sorrentino.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

Quanto alla votazione dell'articolo 3 essa consta di due parti.

Una parte è redatta in modo conforme tanto dal Ministero come dalla Commissione, solamente che la Commissione ha introdotto due parole *avvocati* e *procuratori legali*.

Queste due parole il Ministero le sottrae e le pospone, e le pospone formolate in un proprio emendamento; dunque io dico che anzitutto deve votarsi l'emendamento del Ministero, e poi se l'emendamento è respinto si voterà il testo della Commissione.

PRESIDENTE. La formola proposta dal Ministero è del tenore seguente:

« Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali delle società ed imprese predette che abbiano stipendio od onorario fisso. »

Dunque ben vede la Commissione che è messo innanzi un sistema affatto diverso, e che l'articolo 3 con tale dizione viene completamente emendato dal Ministero.

Siccome poi c'è l'aggiunta dell'onorevole Sorrentino, sulla quale il presidente del Consiglio ha proposto la questione pregiudiziale, la metto innanzi tutto ai voti.

Coloro i quali sono d'avviso di ammettere la questione pregiudiziale sull'aggiunta presentata dall'onorevole Sorrentino, sono pregati di alzarsi.

(È ammessa.)

Passiamo ora ai voti sull'articolo emendato dal Ministero.

Ne do nuovamente lettura:

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e, in generale, tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese sovvenute in qualsiasi modo, anche eventualmente dallo Stato. »

MAURIGI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. « Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali delle società ed imprese predette che abbiano uno stipendio od onorario fisso. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Articolo 4.

L'onorevole ministro accetta l'articolo della Commissione?

MINISTRO PER L'INTERNO. Sì.

PRESIDENTE. Art. 4. I diplomatici, i consoli... (*Interruzione*)

MAURIGI. E l'emendamento del deputato Varè?

PRESIDENTE. Ha ragione. Vi sono due aggiunte..

Voci dal banco della Giunta. E l'emendamento della Commissione?

PRESIDENTE. Non v'è più l'emendamento della Commissione.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Come, non v'è più?

PRESIDENTE. No, onorevole Mussi, non vi sono che due aggiunte; una dell'onorevole Varè, l'altra dell'onorevole Di Sambuy.

Quella dell'onorevole Varè è così concepita:

« Non sono eleggibili coloro che hanno contratti in corso con le amministrazioni dello Stato per appalti di forniture o lavori. »

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il concetto dell'onorevole Varè essendo conforme a quello del Ministero, vorrei pregare l'onorevole proponente d'accettare la formola del Ministero che mi pare più precisa. Infatti mentre l'onorevole Varè direbbe: « Non sono eleggibili coloro che hanno contratti in corso con le amministrazioni dello Stato per appalti di forniture o lavori » il Ministero proporrebbe che si dicesse: « Non sono eleggibili coloro i quali sono personalmente vincolati dallo Stato per contratti d'affari o d'amministrazione. »

Prego l'onorevole Varè d'accettare questa redazione.

VARÈ. Poichè il Ministero accetta il concetto al quale è informata la mia proposta, sono contentissimo che sia formolata nel modo che il Ministero aveva da prima presentato, e che mi dispiaceva essere posto in abbandono.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa?

MUSSI GIUSEPPE, relatore. Per una dichiarazione a nome della Commissione.

La Commissione intende che si metta a partito la sua proposta che riguarda gli avvocati. Diversamente, dichiara che dà la sua dimissione, in questo stesso momento, tanto più che anche ieri essa non ha potuto avere la parola per esaminare un emendamento. (*Movimenti in senso diverso*)

TOSCANELLI. (*Della Giunta*) Chiediamo che sia votata.

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, quando v'è un emendamento ad un articolo, la Camera non può e non deve far altro che votare tale emendamento, e quando questo è accettato, l'articolo stato emendato non ha più ragione d'essere.

Non posso quindi mettere ai voti un articolo che più non esiste.

Voci. Ha ragione!

PRESIDENTE. Se poi la Camera vuole porsi in con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

tradizione colle norme stabilite nel suo regolamento (*No! no!*) ne ha il diritto; ma in tal caso mandi un altro a presiedere questa Assemblea, imperocchè mi parrebbe che a questo posto io ci stessi troppo male.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. Il presidente poi non ha negato mai la parola alla Commissione ed al suo relatore.

MUSSI GIUSEPPE, relatore. La discussione di questa legge era sul progetto ministeriale, perchè l'onorevole ministro dell'interno dichiarò di non accettare il controprogetto della Commissione.

La nostra proposta è quindi un emendamento e deve essere apprezzata dalla Camera.

Noi accettiamo interamente il dominio e la decisione della Camera, e ci sottoporremo ad essere battuti, ma vogliamo che la Camera si esprima direttamente sopra questa quistione.

PRESIDENTE. Quando il Ministero accettò lo emendamento della Commissione, questo divenne il tema sul quale la Camera doveva votare. Quindi il progetto ministeriale non esisteva.

Quando poi al nuovo articolo il Ministero fece un altro emendamento, era questo che doveva essere messo ai voti.

Non si poteva nè si doveva procedere diversamente e la Camera ed il presidente hanno fatto il loro dovere.

Molte voci. Sì! sì! (Bene!)

MINISTRO PER L'INTERNO. Io desidero persuadere l'onorevole Mussi che in questo non ha ragione. Voglio ammettere che l'articolo della Commissione sia un emendamento, ma egli non vorrà negare al Ministero o ad un deputato qualunque il diritto di fare un sotto-emendamento all'emendamento della Commissione.

Ebbene, che cosa è accaduto?

Il Ministero ha fatto un emendamento all'emendamento della Commissione, e quell'emendamento doveva essere il primo a mettersi ai voti. Se la Camera lo ha votato, comprenderà l'onorevole Mussi che non si può più tornare indietro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo aggiuntivo...

TOSCANELLI. (Della Commissione) Domando la parola.

Mi permetta, colla dichiarazione fatta dal relatore che la Commissione intende di persistere sopra questa questione, bisogna che la questione stessa sia chiarita.

La Commissione ha proposto alla Camera che coloro i quali sono deputati avvocati e ricevono incarichi dalle società, non possono, quando ricevono questi incarichi, essere deputati.

Questa proposta è stata formulata in modo chiaro ed esplicito, e la Commissione ha diritto che questa sua proposta sia sottomessa al voto della Camera; il voto sarà quello che sarà, ma quando questa proposta è stata formulata da tutta la Commissione, la Camera si deve su di essa pronunziare.

PRESIDENTE. La Camera ha già emessa la sua deliberazione. Se però essa crede che il presidente non ha adempito al suo dovere, mi sottometto al suo giudizio. (*No! no! no!*)

Interpello dunque la Camera. La Commissione chiede che si voti sul suo articolo stato emendato dal Ministero e che fu poc'anzi votato dalla Camera.

Coloro che credono si debba procedere, come vorrebbe la Commissione, sono pregati di alzarsi. (*Segue la votazione*)

La proposta della Commissione non è accettata.

(*Movimenti in senso diverso — Alcuni commissari escono dal banco della Commissione — Reclami e proteste dai banchi dei deputati e da quello dei ministri — Agitazione.*)

Invito i miei onorevoli colleghi di far silenzio. Prego poi gli onorevoli commissari che sono rimasti nel banco della Commissione di continuare a starvi; prego pure l'onorevole Varè di volersì recare. (*L'onorevole Varè va nel banco della Commissione*)

VARÈ. L'onorevole presidente mi ha fatto un richiamo.

PRESIDENTE. Le ho dato una preghiera; l'ho pregato di andare al suo posto.

VARÈ. Io rivolgo a lei un'altra preghiera, per reciprocanza.

Avendo fatto una proposta speciale sopra questo articolo 3 sul quale si deve votare e sul quale io rappresento la minoranza della Commissione, naturalmente sono andato a parlare dal mio posto di deputato, poichè non era conveniente combattere la Commissione da questi banchi.

Aveva l'intenzione di restare al mio posto, fino a che fosse deciso sull'articolo. Vedo che i miei colleghi abbandonano il loro. Chiamato a rimpiazzarli, mi trovo in una posizione delicatissima, io non voglio ad egregi colleghi fare atto meno che rispettoso. Sono qui perchè il presidente mi vi ha chiamato e perchè è necessità che qualcuno rappresenti la Commissione; ma osservo che io e i miei due colleghi della Commissione che sono rimasti, rappresentiamo una minoranza; quindi non possiamo dire che noi rappresentiamo la Commissione.

Voci a sinistra. Chi fa le leggi, è la Camera!

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Varè emendato dal Ministero:

« Non sono eleggibili i concessionari o subconcessionari, i direttori o partecipanti all'ammini-

strazione, i costruttori, ed i retribuiti, i quali sono vincolati personalmente collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

VARÈ. Domando la parola.

Io credo di interpretare anche le intenzioni dell'onorevole presidente del Consiglio, del quale ho finito per accettare la foripola.

L'articolo 97 bis del Governo comprendeva due idee in fatto d'incompatibilità, quella dei direttori e rappresentanti di una società, e quella delle persone vincolate personalmente nel contratto.

Col progetto della Commissione queste due idee furono separate, ammessa la prima, esclusa la seconda. Sopra ciò che concerne *le società* si è già votato e non occorre dir altro. Dunque quelle parole: « costruttori retribuiti per qualsivoglia titolo da società o imprese » vengono ora a formare un doppio inutile. Mi pare dunque che bisognerebbe ridurre l'articolo in modo che rappresentasse la sola idea su cui resti a provvedere.

Perciò basterebbe dire: « coloro i quali sono personalmente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

Questo era l'ultimo inciso dell'articolo 97 bis, questa era la formola che mi ha proposto di accettare l'onorevole presidente del Consiglio; il resto mi pare che sia cosa già votata.

L'aggiunta sarebbe così:

« Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

Sono le ultime tre righe dell'articolo 97 bis del progetto governativo.

PRESIDENTE. Adunque, l'aggiunta proposta dal deputato Varè dovrebbe essere così espressa:

« Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni. »

Questo articolo diventerebbe 4° della legge. Lo metto ai voti.

Coloro che sono di avviso che debba essere approvato sono pregati di alzarsi.

(La Camera approva.)

CAIROLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAIROLI. Presento con poche parole la mia mozione d'ordine.

Io propongo che la seduta sia rinviata a domani. (*Rumori in vario senso*)

Più che l'ora tarda, il turbamento degli animi, sono argomento in favore della mia proposta. Mi auguro che la maggioranza della Commissione non insista nel suo proposito di dimissione.

Crede che in tanta concitazione, e mancando la maggioranza della Commissione, che spero domani vedere tutta su quei banchi, la Camera non possa proseguire la discussione, e che vorrà quindi accogliere unanimemente la mia proposta. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io desidero, e se occorre faccio preghiera, tornino al banco della Commissione i commissari che se ne sono allontanati. Io credo che quello che è avvenuto non possa essere cagionato che da un malinteso. Il fatto è semplicissimo, quando lo si consideri con calma.

La Commissione, nella sua proposta, dichiarò incompatibili gli avvocati, i procuratori legali delle società, in qualsiasi modo retribuiti.

Il Ministero ha creduto di non poter accettare questa proposta della Commissione, ed alla proposta della Commissione il Ministero ne ha contrapposta una propria, con la quale conservava l'articolo della Commissione, meno quelle parole che riguardano gli avvocati e i procuratori legali delle società. Modificando il concetto della Commissione, il Governo dopo la soppressione di queste parole, completò il suo emendamento con un'aggiunta.

Questo emendamento posto ai voti nel suo complesso fu dalla Camera approvato.

Io credo quindi che non ci sia che un malinteso, per il quale la Commissione ha creduto che la Camera potesse ancora votare sulla prima sua proposta, la quale era stata emendata dal Ministero...

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... ma la Camera avendo pronunziato, mi pare che non vi era più luogo a discussione.

Così stando le cose, io credo che la Commissione debba riprendere il suo ufficio, perchè non è stato sicuramente nè nelle intenzioni del Ministero, nè in quelle della Camera di fare la minima cosa, che potesse violare il regolamento, nè togliere alla Commissione il diritto di ottenere sulle sue proposte il giudizio e il voto della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha domandato la parola; su che cosa?

MAURIGI. Per un fatto personalissimo; mi pare che sia il caso di domandare la parola.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

MAURIGI. Io ho chiesto la parola per mettere in chiaro l'incidente che è testè successo.

La Camera sa che, pur troppo, nella discussione di questa legge anche nella seduta di ieri avvenne una votazione, la quale ha lasciato in molti, se non nella maggioranza di questa Camera, un ricordo spiacevolissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Maurigi, quando la Ca-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1877

mera vota, procede con coscienza e con ponderatezza; quindi non v'è da presumere, nè da interpretare il modo con cui ha votato. (*Bene!*)

Se ella vuol dare un brevetto di ignoranza alla Camera, non ha il diritto di farlo.

MAURIGI. Non fu certo questo nelle mie intenzioni, ma credo che la Camera ha compreso perfettamente la portata delle mie parole.

Voci. No! no!

Altre voci. Sì! sì!

MAURIGI. Io aggiungerò che noi abbiamo visto che nella votazione dell'articolo 3 si procedeva in una maniera da poter produrre gli stessi equivoci, e credemmo che la nostra responsabilità, come membri della Commissione, diventava troppo grave per poterla più oltre sostenere sull'assieme dei risultati di una legge che implica dei grandi principii di moralità. Quindi noi abbiamo creduto di non dover persistere nel nostro ufficio.

Quanto a me personalmente, sono agli ordini della Camera, ma la Commissione non ha potuto a meno di sollevare quest'incidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare per un fatto personale. Lo prego di iudicarlo.

TOSCANELLI. Dopo la preghiera dell'onorevole Cairoli, io credo che nessuno, individualmente, di coloro che appartengono alla Commissione possa prendere una decisione isolata, che la decisione debba essere collettiva come è stato collettivo tutto quello che ha fatto la Commissione; quindi bisogna lasciare tempo alla Commissione di adunarsi, di vedersi, affinché prenda una determinazione.

Voci. Sì! sì! sì!

CAIROLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

CAIROLI. Pare che la mia proposta sia accettata anche dal Ministero, il quale ha espresso la convinzione che ho io, vale a dire che si tratti di un malinteso che può essere facilmente chiarito, ma, anche per ciò, è molto più opportuno il rinvio.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Permettano. Avvi ancora sull'articolo 3 un'aggiunta proposta dall'onorevole Di Sambuy.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Bisogna terminare questo articolo. Dobbiamo rimandare tutto?

L'aggiunta proposta dall'onorevole Di Sambuy suona così:

« Gli avvocati che assumeranno la difesa di liti in cui abbia parte il Governo od un'amministra-

zione che ne dipenda, non potranno sedere alla Camera. »

Quelli che sono d'avviso che quest'aggiunta debba essere approvata sono pregati d'alzarsi.

(*Segue la votazione.*)

Si farà la riprova. (*Conversazioni*)

Prego i signori deputati di fare silenzio. Invito l'onorevole Toscanelli a tacere un momento, ora che si vota. (*Ilarità*)

Coloro che sono di avviso che quest'aggiunta debba essere approvata, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvata.*)

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Morpurgo a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

MORPURGO, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per una inchiesta agraria. (*V. Stampato, n° 67-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MAIORANA-CALATABIANO, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge, già votato dal Senato, per la conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876 riguardante il divieto dell'importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie o di qualsiasi altra parte della vite. (*V. Stampato n° 72.*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Domani alle ore due vi sarà seduta pubblica.

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari;
- 3° Discussione del progetto di legge sull'obbligo dell'istruzione elementare.

